

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 settembre 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2016, n. 2/R.

**Regolamento regionale recante: «Revisione del programma d'azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")».** (16R00169)..... Pag. 1

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2016, n. 4.

**Modifica alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).** (16R00222) ..... Pag. 13

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2016, n. 5.

**Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio).** (16R00223) ..... Pag. 13

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 marzo 2016, n. 042/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres.** (16R00206) ..... Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 marzo 2016, n. 043/Pres.

**Regolamento in materia di finanziamento annuale della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in Regione, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).** (16R00207) ..... Pag. 15



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 marzo 2016, n. 044/Pres.

**Regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (Fesr). (16R00208)..... Pag. 19**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 marzo 2016, n. 045/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 21, comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1, emanato con DPR. 3 luglio 2015, n. 0137/Pres. (16R00210) Pag. 27**

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2016, n. 3.

**Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna. (16R00182) ... Pag. 29**

**REGIONE ABRUZZO**


LEGGE REGIONALE 4 marzo 2016, n. 9.

**Norme per la prevenzione del soffocamento dei bambini. (16R00293) ..... Pag. 32**

**REGIONE SICILIA**

LEGGE 7 aprile 2016, n. 6.

**Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra i comuni di Lercara Friddi e Vicari. (16R00266)..... Pag. 34**



## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 marzo 2016, n. 2/R.

**Regolamento regionale recante: «Revisione del programma d'azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")».**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte BU9S1 del 3 marzo 2016)*

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19-2971 del 29 febbraio 2016;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Revisione del programma d'azione e modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")».

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R*

1. Dopo la lettera *a*) del comma 1 dell'art. 1 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R, è inserita la seguente: «*a bis*) la produzione, le caratteristiche di qualità e l'utilizzazione agronomica del digestato;».

2. Al comma 4 dell'art. 1 del regolamento regionale 10/R/2007, dopo la parola: «producono» sono inserite le seguenti: «e/o utilizzano».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007, dopo le parole: «destinati all'utilizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto delle condizioni stabilite all'art. 11».

2. La lettera *k*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente:

«*k*) consistenza dell'allevamento: il numero di capi di bestiame mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare corrente;».

3. La lettera *l*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente: «*l*) destinatario: il soggetto che riceve i materiali e le sostanze di cui al presente regolamento sui terreni che detiene a titolo d'uso per l'utilizzazione agronomica;».

4. Dopo la lettera *l*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 sono inserite le seguenti:

«*l-bis*) digestione anaerobica: processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;

*l-ter*) digestato: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'art. 20-ter, da sole o in miscela tra loro;».

5. La lettera *o*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente:

«*o*) fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;».

6. La lettera *p*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente:

«*p*) fertilizzanti: i prodotti e i materiali definiti all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, contenenti azoto;


7. Alla lettera *q*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo la parola: «liquame» sono aggiunte le seguenti: «o della frazione liquida del digestato».

8. Dopo la lettera *q*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 sono inserite le seguenti:

«*q-bis*) impianto di digestione anaerobica: l'insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche di idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento del substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti ed attrezzature per la produzione di biometano;

*q-ter*) impianto aziendale: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all'art. 20-ter, comma 1 provenienti dall'attività svolta dall'impresa medesima;

*q-quater*) impianto interaziendale: impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui all'art. 20-ter, comma 1 provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale;».



9. Alla lettera *r*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «sono assimilati ai letami» sono aggiunte le seguenti: «le frazioni palabili dei digestati e».

10. La lettera *s*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente:

«*s*) liquami: gli effluenti zootecnici non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;

2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;

3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato I, tabella 3;

5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico sono assimilate ai liquami; in caso contrario tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al capo II del titolo II;».

11. Dopo la lettera *s*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 è inserita la seguente:

«*s-bis*) residui dell'attività agroalimentare: i residui di produzione individuati nella tabella 1 dell'Allegato VI-*bis*, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche, conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006;».

12. La lettera *t*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente:

«*t*) stallatico: ai sensi dell'art. 3, punto 20 del regolamento (CE) 1069/2009 gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera;».

13. Alla lettera *u*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «delle acque reflue» sono aggiunte le seguenti: «o del digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni».

14. La lettera *v*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente:

«*v*) trattamento: qualsiasi operazione, compresi lo stoccaggio e la digestione anaerobica, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti zootecnici o delle acque reflue di cui al presente regolamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari e ambientali;».

15. Alla lettera *w*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «dal presente regolamento» sono aggiunte le seguenti: «e digestato».

16. Alla lettera *x*) del comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 10/R/2007 dopo le parole: «effluenti zootecnici» sono aggiunte le seguenti: «, del digestato».

## Art. 3.

### Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 10/R/2007

1. Il comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente:

«1. L'utilizzazione agronomica è soggetta a comunicazione, redatta in conformità all'Allegato II, e presentata dal legale rappresentante dell'azienda che produce ed intende utilizzare gli effluenti zootecnici, il digestato o le acque reflue di cui al presente regolamento tramite procedure collegate all'Anagrafe agricola unica del Piemonte, di seguito denominata Anagrafe unica.».

2. Al comma 4 dell'art. 3 del regolamento regionale 10/R/2007, dopo le parole: «effluenti zootecnici,» sono inserite le seguenti: «del digestato».

3. Il comma 5-*bis* dell'art. 3 del regolamento regionale 10/R/2007, come aggiunto dall'art. 1 del regolamento regionale 19 maggio 2008, n. 8/R (Modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R), è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione:

*a*) le aziende ricadenti in zona vulnerabile da nitrati che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno da effluenti zootecnici o da digestato inferiore o uguale a 1.000 kg;

*b*) le aziende non ricadenti in zona vulnerabile da nitrati che producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto al campo per anno da effluenti zootecnici o da digestato inferiore o uguale a 3.000 kg.».

## Art. 4.

### Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale 10/R/2007

1. Al comma 1 dell'art. 4 del regolamento regionale 10/R/2007, dopo le parole: «trasmissione informatica del medesimo.» sono inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto al punto 3 dell'Allegato VI-*bis* per il digestato.».


2. Alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'art. 4 del regolamento regionale 10/R/2007, dopo le parole: «effluenti zootecnici» sono inserite le seguenti: «o da digestato».

3. Al comma 4 dell'art. 4 del regolamento regionale 10/R/2007, dopo le parole: «effluenti zootecnici e» sono inserite le seguenti: «del digestato, nonché».

## Art. 5.

### Modifiche all'art. 11 del regolamento 10/R/2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 del regolamento regionale 10/R/2007, è inserito il seguente: «1-*bis*. L'accumulo in campo è ammesso anche per gli ammendanti e per i correttivi derivanti da materiali biologici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, secondo le modalità previste per il letame e nel rispetto delle disposizioni in materia sanitaria.».



## Art. 6.

*Modifiche all'art. 12  
del regolamento 10/R/2007*

1. Il comma 6 dell'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente: «6. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, ad esclusione di quelli utilizzati per il digestato, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami deve essere previsto, per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6.000 chilogrammi di azoto all'anno, il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Sono da incentivare strutture dotate di sistemi di allontanamento delle acque meteoriche.».

## Art. 7.

*Modifiche all'art. 14  
del regolamento 10/R/2007*

1. Il comma 3 dell'art. 14 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente:

«3. La quantità di azoto al campo di origine zootecnica non deve comunque superare il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno.».

2. Al comma 5 dell'art. 14 del regolamento regionale 10/R/2007 le parole: «ai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3».

## Art. 8.

*Inserimento del Titolo II-bis  
nel regolamento regionale 10/R/2007*

1. Dopo il Titolo II del regolamento regionale 10/R/2007, è inserito il seguente:

«Titolo II-bis

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

*Art. 20-bis (Criteri generali).*

1. L'utilizzazione agronomica del digestato è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nello stesso e deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti dal presente regolamento, nonché delle condizioni previste dall'Allegato VI-bis.

2. Ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il digestato disciplinato dal presente regolamento è un sottoprodotto e non un rifiuto se rispetta le condizioni di cui al punto 1 dell'Allegato VI-bis ed è destinato ad utilizzazione agronomica secondo le disposizioni di cui al punto 4 dell'Allegato VI-bis.

*Art. 20-ter (Produzione del digestato).*

1. Ai fini del presente regolamento, il digestato agrozootecnico è prodotto con i materiali e le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e h) della tabella 1 dell'Allegato VI-bis. Il digestato agroindustriale è prodotto con i materiali e le sostanze di cui alle lettere d), e), f) e g) della tabella 1 dell'Allegato VI-bis, eventualmente anche in miscela con i materiali e le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e h) della medesima tabella.

2. È vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di:

a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati;

b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze contaminanti di cui alla tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 152/2006.

*Art. 20-quater (Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato).*

1. Le imprese che producono o utilizzano digestato sono tenute a presentare all'autorità competente la comunicazione di cui all'art. 3, secondo le modalità ivi indicate, nonché al rispetto degli adempimenti di cui al punto 3 dell'Allegato VI-bis.

*Capo II*

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO

*Art. 20-quinquies (Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato).*

1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei criteri indicati nell'Allegato VI-bis, punto 4 e dei divieti di cui all'art. 8. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti di cui all'art. 7, alla frazione liquida si applicano i divieti di cui all'art. 8.

*Art. 20-sexies (Caratteristiche e criteri di utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico).*

1. I requisiti del digestato agrozootecnico sono definiti nell'Allegato VI-bis, punto 2.1.


2. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico avviene nel rispetto del limite di azoto al campo indicato all'art. 20-quinquies.

*Art. 20-septies. (Caratteristiche e criteri di utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale).*

1. I requisiti del digestato agroindustriale sono definiti nell'Allegato VI-bis, punto 2.2.

2. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa, ai sensi del presente regolamento, solo qualora le sostanze e i materiali in ingresso all'impianto rispettino le condizioni di cui al punto 2.2.1 dell'Allegato VI-bis.

3. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale avviene nel rispetto del limite di azoto al campo indicato all'art. 20-quinquies.



### Capo III

#### DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 20-*octies* (Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato).

1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica vengono effettuati secondo le disposizioni specificamente applicabili a ciascuna matrice in ingresso, come definite al Titolo II del presente regolamento. Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue, le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e della salute umana ed in particolare la qualità delle acque e comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei letami in caso di materiali palabili e allo stoccaggio dei liquami in caso di materiali non palabili.

2. Lo stoccaggio del digestato prodotto avviene secondo le modalità indicate al punto 5 dell'Allegato VI-*bis*.

Art. 20-*nonies* (Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato).

1. Le tecniche di distribuzione del digestato rispettano i requisiti stabiliti all'art. 13.

2. Le dosi di applicazione del digestato rispettano il bilancio dell'azoto come definito dal PUA, nonché i limiti di azoto al campo previsti per le zone vulnerabili e non vulnerabili.

3. La frazione liquida del digestato uscente dalle operazioni di separazione solido-liquido viene destinata preferibilmente alla fertirrigazione.»

Art. 9.

*Modifiche all'art. 21  
del regolamento 10/R/2007*

1. Il comma 1 dell'art. 21 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue, del digestato di cui al presente regolamento, nonché dei fanghi e degli altri fertilizzanti è soggetta alle disposizioni di cui al presente Titolo, che costituiscono il relativo Programma d'azione.»

Art. 10.

*Modifiche alla rubrica dell'art. 22  
del regolamento 10/R/2007*

1. La rubrica dell'art. 22 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente: «(Divieti di utilizzazione dei letami e dei fertilizzanti)».

Art. 11.

*Modifiche all'art. 24  
del regolamento 10/R/2007*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 24 del regolamento regionale 10/R/2007 è inserito il seguente: «1-*bis*. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio del digestato si applicano le disposizioni di cui al punto 5 dell'Allegato VI-*bis*.».

Art. 12.

*Modifiche all'art. 25  
del regolamento 10/R/2007*

1. Il comma 1 dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente:

«1. L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e del digestato di cui al presente regolamento, nonché dei fertilizzanti e dei fanghi, è vietata nella stagione autunno-invernale, ed in particolare nei seguenti periodi minimi:

a) 90 giorni (a partire dal 15 novembre) per i fertilizzanti, i letami e i materiali ad essi assimilati, fatti salvi:

1) il letame con contenuto di sostanza secca pari o superiore al 20 per cento ed assenza di percolati, utilizzato sui prati permanenti o avvicendati, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre - 15 gennaio;

2) l'ammendante compostato con tenore di azoto totale inferiore al 2,5 per cento sul secco, di cui non oltre il 15 per cento come azoto ammoniacale, per cui il divieto si applica nel periodo 15 dicembre - 15 gennaio;

3) le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per cui il divieto si applica dal 1° novembre alla fine di febbraio;

b) 120 giorni (a partire dal 1° novembre) per i liquami, i materiali ad essi assimilati, i fanghi e le acque reflue;

c) 90 giorni per i liquami, i materiali ad essi assimilati e le acque reflue distribuiti su terreni dotati di copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree inerbite, cover-crops) oppure su terreni con residui colturali ed in preparazione di una semina primaverile anticipata.»


2. Il comma 2 dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente:

«2. Il periodo di divieto di cui al comma 1 lettera c) è così articolato:

60 giorni di divieto continuativo a decorrere dal 1° dicembre;

30 giorni, anche non continuativi, nei mesi di novembre e febbraio, correlati all'andamento meteorologico e al grado di saturazione idrica dei suoli, secondo le modalità operative che sono definite con determinazione del responsabile del Settore competente della Direzione Agricoltura, d'intesa con la Direzione Ambiente.»

3. Il comma 2-*bis* dell'art. 25 del regolamento regionale 10/R/2007 è abrogato.



## Art. 13.

*Modifiche all'art. 26  
del regolamento 10/R/2007*

1. Il comma 1 dell'art. 26 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantirne il riequilibrio territoriale sono prioritariamente impiegati, ove disponibili, gli effluenti zootecnici e il digestato, la cui quantità di applicazione al terreno è calcolata tenendo conto, ai fini del rispetto del bilancio dell'azoto, del reale fabbisogno delle colture, della mineralizzazione netta dei suoli e degli apporti degli organismi azoto-fissatori.»

2. Il comma 2 dell'art. 26 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente:

«2. La quantità di azoto di origine zootecnica apportata dai materiali di cui al comma 1 non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale riferito ai terreni utilizzati per l'applicazione. Tale valore è calcolato in base alle indicazioni dell'Allegato I per gli effluenti zootecnici e in base alle indicazioni dell'Allegato VI bis, punto 6 per il digestato.»

3. Il comma 4 dell'art. 26 del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituito dal seguente:

«4. Le dosi di effluente zootecnico e di digestato e l'eventuale integrazione di fertilizzanti e fanghi sono definite nel rispetto dei criteri generali di cui all'Allegato II, nonché delle indicazioni tecniche e dei limiti massimi colturali di cui all'Allegato V. Per le aziende ricadenti in parte anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale di cui al comma 2 deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.»

## Art. 14.

*Modifiche all'Allegato II  
del regolamento 10/R/2007*

1. Dopo la Parte A (Contenuti della comunicazione) dell'Allegato II del regolamento regionale 10/R/2007 è inserita la seguente:

«Parte A-bis - Contenuti della Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato.

1. L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto e ne effettua l'utilizzo agronomico in proprio è tenuta annualmente a presentare all'autorità competente, prima dell'avvio della distribuzione in campo, una comunicazione di utilizzo agronomico, fornita tramite l'applicativo informatico disponibile su [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), nella quale fornisce i seguenti elementi:

a) localizzazione dell'impianto, identificazione dell'impresa che lo gestisce;

b) elenco dei terreni su cui svolge l'utilizzo agronomico;

c) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto (agro-zootecnico, agro-industriale), specificandone il quantitativo annuo, la forma fisica (palabile, non palabile), il tenore di azoto e degli altri parametri analitici di cui all'Allegato VI-bis, punto 2;

d) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, specificandone il quantitativo annuo, il tenore di azoto e l'origine; nel caso del digestato agro-industriale, elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso all'impianto rispettano i requisiti indicati all'Allegato VI bis, punto 2.

2. L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto senza effettuarne in proprio l'utilizzo agronomico è annualmente tenuta alla presentazione all'autorità competente, prima dell'avvio della distribuzione in campo, di una comunicazione di utilizzo agronomico, fornita tramite l'applicativo informatico disponibile su [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), nella quale fornisce gli elementi di cui al punto 1, lettere a), c) e d).

3. L'impresa che effettua l'utilizzo agronomico di digestato considerato sottoprodotto proveniente da altra impresa produttrice è tenuta ai soli adempimenti previsti dal presente regolamento per gli effluenti zootecnici, qualora il digestato che essa ritira contenga azoto zootecnico per un quantitativo annuo superiore alle soglie di esonero previste.»

## Art. 15.

*Modifiche all'Allegato III  
del regolamento 10/R/2007*

1. La Parte A (Registrazione delle fertilizzazioni) dell'Allegato III del regolamento regionale 10/R/2007 è sostituita dalla seguente:

«Parte A - Registrazione delle fertilizzazioni.

Allo scopo di dimostrare la rispondenza tra i principi agronomici presentati nel Piano di utilizzazione e le operazioni di fertilizzazione effettuate, le aziende tenute alla redazione del Piano stesso, sia in forma completa che semplificata, devono registrare le operazioni di fertilizzazione effettuate, sia organiche che minerali.

Le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data inerente l'operazione di fertilizzazione; il relativo registro, anche solo in modalità digitale, deve essere conservato in azienda per almeno tre anni e tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Le aziende ricadenti in ZVN, diverse da quelle suindicate, che dispongono di una SAU superiore a 20 ha sono anch'esse tenute alla compilazione e conservazione del registro delle operazioni di fertilizzazione. In alternativa al registro delle fertilizzazioni, tali aziende possono conservare la documentazione giustificativa relativa all'acquisto di concimi azotati, purché se ne possa desumere la quantità di unità fertilizzanti utilizzata.»



## Art. 16.

*Aggiunta dell'Allegato VI-bis  
al regolamento 10/R/2007*

1. Dopo l'Allegato VI del regolamento regionale 10/R/2007 è aggiunto il seguente:

«Allegato VI-Bis - Utilizzo agronomico del digestato.

1. Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto Ai sensi dell'art. 184-bis del decreto legislativo 152/2006, il digestato disciplinato dal presente regolamento è un sottoprodotto e non un rifiuto se il produttore del digestato medesimo dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni:

a) il digestato è originato da impianti aziendali o interaziendali di digestione anaerobica autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze di cui alla tabella 1, da soli o in miscela tra loro;

b) è certo che il digestato sarà utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi secondo le modalità indicate nel presente Allegato. In caso di utilizzo agronomico da parte di un'azienda diversa da quella di produzione o diversa da quella ad essa consorziata od associata, la certezza dell'utilizzo può desumersi dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalità di consegna. L'esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorità competente la comunicazione di cui all'art. 3, quando dovuta. In ogni caso il corretto utilizzo agronomico deve essere desunto da un bilancio azotato semplificato apporti-asporti calcolato sulla base delle colture presenti nei terreni di cui nell'anno di istruttoria si ha la disponibilità d'uso, in proprio o presso i soggetti terzi con cui esistono rapporti contrattuali per l'utilizzo in campo;

c) il digestato può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Rientrano nella normale pratica industriale tutte le operazioni di trattamento finalizzate a migliorare l'efficienza e le caratteristiche nutritive ed ammendanti del digestato. In particolare, si considerano normale pratica industriale le operazioni di cui alla Tabella 3;

d) il digestato soddisfa i requisiti stabiliti al punto 2 del presente Allegato, nonché le norme igienico-sanitarie e di tutela ambientale comunque applicabili.

Il rispetto delle condizioni sopra elencate è illustrato in una relazione tecnica redatta da un professionista abilitato e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che gestisce l'impianto di digestione anaerobica.

Tabella 1. Materiali e sostanze per l'alimentazione di impianti di digestione anaerobica.

a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'art. 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 152/2006;

b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;

c) effluenti di allevamento, come definiti dal presente regolamento;

d) acque reflue, come definite dal presente regolamento;

e) residui dell'attività agroalimentare, come indicati nella tabella 2, a condizione che non contengano sostanze pericolose, conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006;

f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 574/1996;

g) sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009, al regolamento di implementazione (UE) n. 142/2011 nonché alle disposizioni approvate nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome;

h) materiale agricolo e forestale di cui alla tabella 1B dell'Allegato 1 del decreto ministeriale 6/7/2012.

Tabella 2. Residui dell'attività agroalimentare utilizzabili per la produzione del digestato agroindustriale.

a) Sottoprodotti della trasformazione del pomodoro (buccette, bacche fuori misura, ecc.);


b) Sottoprodotti della trasformazione delle olive (sanse, acque di vegetazione);

c) Sottoprodotti della trasformazione dell'uva (vinacce, graspi, ecc.);

d) Sottoprodotti della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.); e) Sottoprodotti della trasformazione degli ortaggi (condizionamento, sbucciatura, confezionamento, ecc.);

f) Sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero (borlande; melasso; polpe di bietola esauste essiccate, suppressate fresche, suppressate insilate ecc...);

g) Sottoprodotti della lavorazione del risone (farinaccio, pula, lolla, ecc...);





h) Sottoprodotti della lavorazione dei cereali (farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati, ecc.);

i) Sottoprodotti della trasformazione dei semi oleosi (pannelli di germe di granturco, lino, vinacciolo, ecc.);

Tabella 3. Definizione delle modalità di trattamento del digestato.

“disidratazione”: il trattamento che riduce il contenuto di acqua nei materiali densi ottenuti dalla separazione solido-liquido e dai trattamenti di seguito considerati, effettuato con mezzi meccanici quali centrifugazione e filtrazione.

“sedimentazione”: l’operazione di separazione delle frazioni solide del digestato ottenuta mediante lo sfruttamento dei principi di gravità, in condizioni statiche.

“chiarificazione”: il trattamento di separazione del contenuto delle frazioni solide contenute nel mezzo liquido del digestato, dopo separazione solido-liquido, effettuato con mezzi fisici quali centrifugazione, filtrazione, sedimentazione.

“centrifugazione”: il trattamento di separazione solido liquido che sfrutta specificamente la differente densità dei solidi mediante l’impiego specifico della forza centrifuga e relative attrezzature.

“essiccazione”: il trattamento di eliminazione del contenuto di umidità delle frazioni solide del digestato, precedentemente separate dal mezzo liquido, ottenuto mediante l’impiego di energia termica con evaporazione del contenuto idrico.

“separazione solido-liquido”: l’operazione di separazione delle frazioni solide dal mezzo liquido del digestato effettuata con tecniche che sfruttano principi fisici differenti.

“strippaggio”: processo di rimozione dell’azoto, che agendo sulla temperatura, sull’agitazione meccanica e/o sul PH, produce una volatilizzazione dell’ammoniaca che viene poi fissata come sale d’ammonio in una torre di lavaggio (scrubber).

“nitrificazione-denitrificazione”: trattamento biologico per la rimozione dell’azoto, che avviene in due fasi, una aerata per la nitrificazione e la seconda in condizioni di anossia per la denitrificazione. Le due fasi del processo possono avvenire in due vasche separate, oppure, in tempi diversi nella stessa vasca variando ciclicamente le fasi operative dell’impianto.

“fitodepurazione”: sistema biologico di trattamento, costituito da vasche riempite di substrato permeabile sul quale sono insediate piante palustri. L’asportazione dell’azoto avviene attraverso il metabolismo batterico, per assorbimento delle piante e per sedimentazione.


## 2. Requisiti del digestato agrozootecnico e agroindustriale.

### 2.1. Requisiti del digestato agro-zootecnico.

Parametro	Valore	Unità di misura
Sostanza organica	$\geq 20$	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	$\geq 0,4$	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	$\geq 1,5$	% in peso di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0 *

\*n = numero di campioni da esaminare; c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m; m = valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M.

La verifica analitica deve essere effettuata almeno una volta l’anno; copia dei referti deve essere conservata in azienda per almeno 3 anni e fornita agli eventuali soggetti terzi che ritirano il digestato.



## 2.2 Requisiti del digestato agro-industriale.

Parametro	Valore	Unità di misura
Sostanza organica	$\geq 20$	% in peso di sostanza secca
Fosforo totale	$\geq 0,4$	% in peso di sostanza secca
Azoto totale	$\geq 1,5$	% in peso di sostanza secca
Piombo totale	$\leq 140$	mg/kg di sostanza secca
Cadmio totale	$\leq 1,5$	mg/kg di sostanza secca
Nichel totale	$\leq 100$	mg/kg di sostanza secca
Zinco totale	$\leq 600$	mg/kg di sostanza secca
Rame totale	$\leq 230$	mg/kg di sostanza secca
Mercurio totale	$\leq 1,5$	mg/kg di sostanza secca
Cromo esavalente totale	$\leq 0,5$	mg/kg di sostanza secca
Salmonella	Assenza in 25 g di campione t.q.	c=0 n=5 m=0 M=0 *

\*n = numero di campioni da esaminare; c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m; m = valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M.

La verifica analitica deve essere effettuata almeno una volta l'anno; copia dei referti deve essere conservata in azienda per almeno 3 anni e fornita agli eventuali soggetti terzi che ritirano il digestato.

### 2.2.1 Ulteriori condizioni relative al digestato agro-industriale

L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo qualora le sostanze e i materiali di cui alle lettere d), e), f) e g) della tabella 1, in ingresso all'impianto di digestione anaerobica:

a) provengono dalle attività agricole o agroalimentari svolte dalla medesima impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto di digestione anaerobica oppure, nel caso di impianto interaziendale, provengano dalle attività delle imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di durata pluriennale;

b) sono originate da un processo di produzione agricola o agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tali sostanze o materiali;

c) è certo che sono utilizzate per alimentare l'impianto di digestione anaerobica;

d) possono essere immesse direttamente nell'impianto di digestione anaerobica e non necessitano di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

e) non sono materiali o sostanze pericolosi o inquinanti.

3. Adempimenti del produttore e dell'utilizzatore per la fase di utilizzo agronomico del digestato qualificato sottoprodotto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 con riguardo alla comunicazione di utilizzo agronomico:

3.1 L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto e ne effettua l'utilizzo agronomico in proprio è tenuta ai seguenti adempimenti:

1) tenuta di un registro, (1) anche solo in modalità digitale, dei materiali di ingresso all'impianto, da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti e da conservare in azienda per almeno 3 anni;

2) tenuta di un registro, (2) anche solo in modalità digitale, delle operazioni di utilizzo agronomico del digestato sui terreni nella propria disponibilità, da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti e da conservare in azienda per almeno 3 anni;

(1) Un modello di registro dei materiali in ingresso e delle operazioni di utilizzo agronomico o cessione a terzi del digestato è stato fornito con la DD n. 59 del 21/03/2015.

(2) Un modello di registro dei materiali in ingresso e delle operazioni di utilizzo agronomico o cessione a terzi del digestato è stato fornito con la DD n. 59 del 21/03/2015.



3) redazione di un Piano di concimazione annuale, fornito tramite l'applicativo informatico disponibile su [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti e da conservare in azienda per almeno 3 anni.

3.2 L'impresa che produce digestato considerato sottoprodotto senza effettuarne in proprio l'utilizzo agronomico è tenuta ai seguenti adempimenti:

1) tenuta di un registro, anche solo in modalità digitale, delle operazioni di utilizzo agronomico del digestato sui terreni nella propria disponibilità, da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti e da conservare in azienda per almeno 3 anni;

2) tenuta di un registro, anche solo in modalità digitale, delle cessioni del digestato a soggetti terzi, da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti e da conservare in azienda per almeno 3 anni.

3.3 L'impresa che effettua l'utilizzo agronomico di digestato considerato sottoprodotto proveniente da altra impresa produttrice è tenuta ai soli adempimenti previsti dal presente regolamento per gli effluenti zootecnici, qualora il digestato che essa ritira contenga azoto zootecnico per un quantitativo annuo superiore alle soglie di esonero previste.

3.4 Al fine di una corretta movimentazione del digestato, il trasporto tramite la rete viaria pubblica può avvenire solo in presenza della documentazione di trasporto di cui all'Allegato III parte B.

4. Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato.

Il digestato è oggetto di utilizzo agronomico nel rispetto dei fabbisogni delle colture, secondo le indicazioni operative di cui agli Allegati II e V.

L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili, ovvero dei limiti previsti dalle vigenti normative nelle zone non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di azoto che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto.

Il calcolo dell'azoto contenuto nel digestato è effettuato secondo i criteri indicati al punto 6.

L'utilizzo agronomico del digestato in forma palabile avviene, in zona non vulnerabile, nel rispetto dei criteri e vincoli di cui all'art. 7. In zona vulnerabile, fermo restando il divieto allo spandimento invernale dal 15 novembre al 15 febbraio compresi, l'utilizzo agronomico avviene nel rispetto dei criteri e dei vincoli di cui all'art. 22.


L'utilizzo agronomico del digestato in forma non palabile avviene, in zona non vulnerabile, nel rispetto dei criteri e vincoli di cui all'art. 8. In zona vulnerabile, fermo restando il divieto allo spandimento invernale dal 1° novembre al 28 febbraio compresi, l'utilizzo agronomico avviene nel rispetto dei criteri e dei vincoli di cui all'art. 23.

#### 5. Stoccaggio del digestato.

I digestati devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali, di capacità sufficiente a contenere i medesimi nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative.

Lo stoccaggio dei digestati in forma palabile deve avvenire su platea impermeabilizzata, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. La platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale, deve essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento, verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio, dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea e deve essere coperta, onde evitare il dilavamento del materiale stoccato da parte della pioggia. Non è ammesso l'accumulo temporaneo in campo dei digestati palabili, se non durante le operazioni di distribuzione alle colture.

Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio dei digestati palabili non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 180 giorni. Tale volume è da calcolarsi al lordo delle eventuali cessioni di digestato palabile a terzi. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio si utilizza un coefficiente di impilabilità pari a 1,5. Sono fatte salve le capacità di stoccaggio degli impianti già autorizzati o abilitati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Lo stoccaggio dei digestati non palabili deve avvenire in contenitori dotati di copertura (fissa, flottante semplificata o naturale) atta a limitare le emissioni di ammoniaca e metano in atmosfera. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati al fine di evitare percolazioni o dispersioni all'esterno ed avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato. Non è ammesso l'utilizzo di contenitori in terra, nemmeno qualora il fondo e le pareti dei contenitori siano adeguatamente impermeabilizzati.

Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio dei digestati non palabili non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 180 giorni. Tale volume è da calcolarsi al lordo delle eventuali cessioni di digestato non palabile a terzi, ed al netto del volume del digestore primario. Sono fatte salve le capacità di stoccaggio degli impianti già autorizzati o abilitati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### 6. Condizioni per l'utilizzo agronomico del digestato.

##### 6.1 Calcolo del peso, del volume e del contenuto in azoto del digestato.

Il peso del digestato si ottiene sottraendo al peso delle matrici caricate, comprese le eventuali acque di diluizione, il peso del biogas prodotto, secondo l'equazione che segue:

$$P \text{ digestato} = P \text{ matrici} - V \text{ biogas} \times D \text{ biogas} \text{ [t]}$$

dove:

P digestato: peso del digestato;

P matrici: peso delle matrici caricate al digestore (inclusi effluenti zootecnici);

V biogas: volume di biogas prodotto, misurato oppure derivabile dall'energia prodotta tenuto conto della resa di cogenerazione;

D biogas: densità del biogas, calcolabile a partire dalla sua composizione e considerate le densità dei due maggiori gas che lo compongono (0,718 per il metano; 1,98 per l'anidride carbonica).

Ai fini del calcolo dei volumi di stoccaggio necessari, si considera che il volume del digestato non palabile sia assimilabile al suo peso (1 t — 1 m<sup>3</sup>), in ragione delle comuni densità dei digestati.

La quantità di azoto al campo del digestato si definisce come somma dell'azoto presente negli effluenti zootecnici, calcolato secondo i valori standard di cui all'Allegato I del dm 7/4/2006, e dell'azoto contenuto nelle altre matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica. La quota di azoto da matrici diverse dagli effluenti zootecnici viene ridotta del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio:

$$N \text{ campo\_digestato} = N \text{ zootecnico} + N \text{ altre matrici} \times 0,80 \text{ [kg]}$$

dove:


N campo\_digestato: azoto al campo da digestato;

N zootecnico: azoto al campo da effluenti zootecnici;

N altre matrici: azoto contenuto nelle altre matrici caricate al digestore.

##### 6.2. Efficienza d'uso dell'azoto del digestato.

I coefficienti di efficienza del digestato sono riportati nella tabella 4; il livello di efficienza è da valutarsi in funzione delle modalità e delle epoche di distribuzione, nonché delle colture oggetto di fertilizzazione, secondo quanto riportato nella tabella 5.




**Tabella 4. Coefficienti di efficienza del digestato considerato sottoprodotto.**

Livello di efficienza	Digestato agro-zootecnico	Digestato agro-industriale
Alta	70	70
Media	55	55
Bassa	30	30

**Tabella 5. Livello di efficienza dei digestato, in funzione delle modalità di distribuzione.**

Tipologia di coltura	Modalità di distribuzione	Epoca	Livello di efficienza	
			Materiali palabili	Materiali non palabili
colture a ciclo autunno vernino o autunno primaverile, compresi erbai	dopo la raccolta, su suolo nudo, stocchi, stoppie o paglie	estate	media	bassa
	dopo la raccolta, in presemina di una coltura secondaria	estate	media	media
	dopo la raccolta, in fertirrigazione sulla coltura secondaria	estate		alta
	dopo la raccolta, in copertura sulla coltura secondaria, senza interrimento	estate	media	bassa
	dopo la raccolta, in copertura sulla coltura secondaria, con interrimento	estate		media
	copertura senza interrimento	primavera	media	alta
		autunno	media	bassa
copertura con interrimento	primavera		alta	
	autunno		media	
colture a ciclo primaverile estivo o estivo, compresi erbai	preparatura su terreno nudo o stoppie	primavera	alta	alta
	preparatura su paglie o stocchi	primavera	alta	alta
	fertirrigazione	estate		alta
	dopo la raccolta, su suolo nudo, stocchi, stoppie o paglie	autunno	media	bassa
	dopo la raccolta, in presemina di una coltura secondaria	autunno	media	media
	dopo la raccolta, in copertura sulla coltura secondaria	autunno	media	bassa
	copertura senza interrimento	estate	media	media
copertura con interrimento	estate		alta	
colture arboree, compresi vigneti e pioppeti	su coltura in atto, suolo non inerbito, senza interrimento	primavera	media	media
		estate	media	bassa
		autunno	media	bassa
	su coltura in atto, suolo non inerbito, con interrimento	primavera	alta	alta
		estate	media	media
		autunno	media	media
	su coltura in atto, suolo inerbito	primavera	alta	alta
estate		media	media	
autunno		media	media	
preimpianto	autunno	media	bassa	
colture ortofloricole, comprese erboristiche e aromatiche	preparazione del terreno	primavera	alta	alta
		estate	media	media
		autunno	media	bassa
	fertirrigazione	primavera		alta
		estate		alta
		autunno		media



	copertura senza interrimento	primavera	media	media
		estate	media	media
		autunno	media	bassa
	copertura con interrimento	primavera		alta
		estate		alta
		autunno		media
prati poliennali e medicai	preparatura su terreno nudo o stoppie	primavera	media	media
		estate	media	media
		autunno	media	media
	preparatura su paglie o stocchi	primavera	alta	alta
		estate	media	bassa
		autunno	media	bassa
	dopo i tagli senza interrimento	primavera	media	alta
		estate	media	media
		autunno	media	media
	dopo i tagli con interrimento	primavera		alta
		estate		alta
		autunno		media

Deve essere garantita un'efficienza media annua degli apporti in campo almeno pari al valore medio.».

Art. 17.

*Entrata in vigore*


1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'entrata in vigore del decreto interministeriale recante: «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134», sul cui schema è stata espressa l'intesa nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 27 novembre 2014.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 2 marzo 2016

CHIAMPARINO

16R00169



**REGIONE LIGURIA**

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2016, n. 4.

**Modifica alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 5 del 9 marzo 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica all'art. 14 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti)*

1. Al comma 5 dell'art. 14 della l.r. 1/2014 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «Ai fini degli affidamenti di cui ai commi 2 e 3, la Città metropolitana e le province possono individuare, all'interno del territorio di propria competenza, dei bacini di affidamento», sono inserite le seguenti: «comprendenti anche unioni di comuni situate in una diversa provincia».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 1° marzo 2016

TOTI

*(Omissis).*

16R00222

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2016, n. 5.

**Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 5 del 9 marzo 2016)*

IL CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale 17 febbraio 2000, n. 9 (Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio)*

1. Al comma 5 dell'art. 2 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «delle Comunità Montane», sono soppresse e dopo le parole: «dei Comuni», sono inserite le seguenti: «delle unioni di comuni, appartenenti anche a province diverse».

Art. 2.

*Modifica all'art. 4 della l.r. 9/2000*

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 4 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «dalle Comunità Montane e», sono soppresse.

Art. 3.

*Abrogazione dell'art. 5 della l.r. 9/2000*

1. L'art. 5 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 4.

*Modifiche all'art. 6 della l.r. 9/2000*

1. Al comma 1 dell'art. 6 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «I Comuni», sono inserite le seguenti: «e le unioni di comuni, anche appartenenti a province diverse», e le parole: «e dall'art. 108 del decreto legislativo 112/1998», sono sostituite dalle seguenti: «, dall'art. 108 del decreto legislativo 112/1998 e dall'art. 1, comma 112, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modificazioni e integrazioni».



## Art. 5.

*Modifiche all'art. 11 della l.r. 9/2000*

1. Al comma 1 dell'art. 11 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, le Comunità Montane», sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'art. 11 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, le Comunità Montane», sono soppresse.

## Art. 6.

*Modifica all'art. 16 della l.r. 9/2000*

1. La lettera *h*) del comma 2 dell'art. 16 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

## Art. 7.

*Modifica all'art. 21 della l.r. 9/2000*

1. Il comma 8 dell'art. 21 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

## Art. 8.

*Modifica all'art. 22 della l.r. 9/2000*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 22 della l.r. 9/2000 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«3 bis. Le organizzazioni di volontariato dei comuni costituiti in unione possono operare nell'intero territorio dell'unione anche se posto su ambiti provinciali diversi.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 1° marzo 2016

TOTI

(*Omissis*).

16R00223

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 marzo 2016, n. **042/Pres.**

**Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale  
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  
n. 11 del 16 marzo 2016)*

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 «Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale», di seguito legge, che ridefinisce il quadro delle azioni regionali in materia di volontariato compresi i contributi alle organizzazioni di volontariato ai sensi degli articoli 9, 10 e 28;

Visto in particolare l'art. 9, comma 1, della legge come modificato dall'art. 5, comma 20, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 «Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018»;

Considerata la necessità di integrare e modificare la disciplina regolamentare in materia di contributi alle organizzazioni di volontariato di cui al proprio decreto del 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres.;

Ritenuto pertanto di emanare il «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres.»;


Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della giunta regionale 25 febbraio 2016, n. 287;





Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

**Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) emanato con decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 0265/Pres.**

Art. 1.

*Modifiche all'art. 5 del D.P.Reg. 265/2014*

1. Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. È altresì ammesso a contributo, nella misura massima del 50 per cento e comunque in relazione alle risorse disponibili, il premio versato per l'assicurazione di massimo due veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato adattati per il trasporto di persone disabili.

2-ter. Alla domanda di contributo ai sensi del comma 2-bis è allegata copia della ricevuta del versamento effettuato con scadenza nell'anno di presentazione della domanda, nonché copia della carta di circolazione intestata all'organizzazione di volontariato in cui sia annotato l'adattamento del veicolo.».

2. Il comma 4 è abrogato.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 10 del D.P.Reg. 265/2014*

1. Al comma 6, lettera b), dopo la parola «attrezzature» sono aggiunte le seguenti «, comprese eventuali spese accessorie di prestazioni di servizi;».

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, il Presidente: SERRACCHIANI*

16R00206

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 marzo 2016, n. 043/Pres.

**Regolamento in materia di finanziamento annuale della Fondazione teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in Regione, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 16 marzo 2016)*

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 11 (Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS), della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), che prevede che la Regione promuova e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS;

Visto, in particolare, il comma 3 del sopra citato art. 11 che prevede che con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, siano definite le modalità di attuazione del finanziamento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 186 del 5 febbraio 2016 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento in materia di finanziamento annuale della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, in attuazione dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Visto, altresì, che ai sensi delle disposizioni sopra menzionate è necessario acquisire il parere della Commissione consiliare competente;


Preso atto che nella seduta del 17 febbraio 2016 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere favorevole sul testo del regolamento approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 186/2016;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2016, n. 288;



## Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di finanziamento annuale della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, in attuazione dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

## SERRACCHIANI

**Regolamento in materia di finanziamento annuale della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, in attuazione dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)**

## Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata per brevità legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, detta disposizioni in materia di concessione e di liquidazione degli incentivi per il finanziamento annuale:

a) della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, destinataria di contributi a valere sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 3 febbraio 2014 (Criteri generali e percentuali di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche);

b) dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di seguito FUS, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163).

## Art. 2.

*Ammontare del finanziamento annuale*

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge, l'ammontare del finanziamento annuale destinato ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), è stabilito ogni anno dalla legge regionale di stabilità.

## Art. 3.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per teatro nazionale, l'organismo che svolge attività teatrali di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connota per tradizione e storicità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 del citato decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014;

b) per teatro di rilevante interesse culturale, l'organismo che svolge attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del citato decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014;

c) per utile ragionevole, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del Regolamento (UE) n. 651/2014, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalle attività finanziate il tasso EURIRS (Euro Interest Rate Swap - Tasso per gli Swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno antecedente a quello dell'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole può essere adeguato annualmente con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## Art. 4.

*Modalità di comunicazione degli atti del procedimento*

1. Le comunicazioni al soggetto beneficiario relative al procedimento amministrativo di concessione e di erogazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

## Art. 5.

*Requisiti per l'ammissione al finanziamento annuale*

1. Possono accedere al finanziamento annuale di cui all'art. 2 la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste e i soggetti ai quali sia stato attribuito, con decreto del Direttore generale della Direzione generale spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014, un contributo statale in qualità di teatro nazionale o di teatro di rilevante interesse culturale, e per i quali gli articoli 10, comma 2, lettera a), e 11, comma 2, lettera a), del medesimo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014, pongono la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici ai fini della concessione del contributo a valere sul FUS.

2. Qualora, successivamente all'attribuzione del contributo statale in qualità di teatro nazionale o di teatro di rilevante interesse culturale, sia stata disposta la decadenza da tale contributo ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014, i soggetti di cui al comma 1 non possono accedere al finanziamento e, se l'incentivo è già stato concesso, esso è revocato come disposto dall'art. 10, comma 4.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'art. 2, numero 18), del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto art. 1, comma 4, lettera c) del medesimo Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;


c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia.

## Art. 6.

*Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo*

1. Salvo quanto previsto dall'art. 17, ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, presentano domanda al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di stabilità.



2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione;

b) programma e calendario delle attività del soggetto richiedente relativa all'annualità per la quale viene richiesto l'incentivo, nonché relazione riepilogativa sulle attività svolte nell'annualità precedente, qualora anche in tale annualità sia stato concesso l'incentivo regionale, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti;

c) bilancio preventivo approvato dell'annualità cui si riferisce l'incentivo, con il dettaglio del preventivo analitico di impiego dell'incentivo, ripartito nelle voci di spesa ammissibili di cui all'art. 12, e rispettoso dei principi generali di cui all'art. 11. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento stimato, oltre a un utile ragionevole, pari alla differenza tra i costi previsti e le entrate complessive previste, al netto del contributo regionale richiesto. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il bilancio preventivo non sia ancora stato approvato, esso è sostituito da un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite relativo all'annualità cui si riferisce l'incentivo. Il bilancio preventivo è trasmesso al Servizio immediatamente dopo la sua approvazione;

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante:

1) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto richiedente dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità dei costi, ai sensi dell'art. 16;

2) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

3) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

4) la non pendenza, nei confronti del soggetto richiedente di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

e) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente.

3. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 5;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto richiedente.

#### Art. 7.

##### *Istruttoria della domanda di incentivo*

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

#### Art. 8.

##### *Concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento*

1. Il Servizio concede l'incentivo e, su richiesta del beneficiario, liquida a titolo di acconto un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della domanda, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.

3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto beneficiario, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

#### Art. 9.

##### *Modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto degli incentivi*

1. Tra il 1° gennaio ed il 30 giugno dell'anno successivo a quello di concessione dell'incentivo, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo concesso. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.

2. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

4. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge:

a) sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;

b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

5. Al rendiconto è allegato:

a) il bilancio consuntivo approvato del soggetto beneficiario relativo dell'annualità cui si riferisce l'incentivo;

b) una relazione riepilogativa delle attività del soggetto beneficiario realizzate nell'annualità cui si riferisce l'incentivo, da cui emerga il perseguimento delle finalità di pubblico interesse.

6. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

#### Art. 10.

##### *Rideterminazione e revoca dell'incentivo*

1. Anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 della legge, qualora, dall'esame del bilancio consuntivo di cui all'art. 9, comma 5, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il fabbisogno di finanziamento, oltre a un utile ragionevole, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'art. 9, comma 5, lettera b), venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è revocato ai soggetti destinatari del contributo statale in qualità di teatro nazionale o di teatro di rilevante interesse culturale, nei cui confronti sia stata successivamente disposta la decadenza da tale contributo ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 1 luglio 2014.



## Art. 11.

*Principi generali per l'ammissibilità delle spese*

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

- a) sono relative alle attività finanziate;
- b) sono chiaramente riferibili al periodo di svolgimento delle attività finanziate e sono sostenute entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

## Art. 12.

*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di spese:

a) spese direttamente collegabili alle attività, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario a favore di soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, cantanti, ballerini e artisti in genere; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili e scenografie; spese per l'acquisto di costumi; spese per l'acquisto di strumenti musicali; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale (diritti S.I.A.E.); spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per premi per concorsi; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio (vigili del fuoco) in occasione delle rappresentazioni teatrali;

b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali;

c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, cantanti, ballerini e artisti in genere, anche per incarichi di docenza, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario; retribuzione lorda del personale artistico e tecnico del soggetto beneficiario, impiegato in mansioni diverse da quelle relative all'amministrazione e alla segreteria, e relativi oneri sociali a carico del soggetto stesso;

d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, che risultino indispensabili ed imputabili al soggetto beneficiario;

e) spese generali di funzionamento, e, in particolare, costi per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato esclusivamente nell'amministrazione e nella segreteria, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati all'ente.

2. Le spese di rappresentanza di cui alla lettera b) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 5 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo.

4. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

## Art. 13.

*Spese non ammissibili*

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
  - b) contributi in natura;
  - c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
  - d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
  - e) altre spese prive di una specifica destinazione;
  - f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
  - g) spese per oneri finanziari.

## Art. 14.

*Documentazione giustificativa delle spese*

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.


8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

## Art. 15.

*Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività*

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.



## Art. 16.

*Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

## Art. 17.

*Disposizione transitoria*

1. La domanda di incentivo per il finanziamento annuale stabilito dalla legge regionale di stabilità 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) è presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 18.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*Visto, Il Presidente: Serracchiani*

**16R00207**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 marzo 2016, n. **044/Pres.**

**Regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).**

*(Pubblicato nel SO n. 15 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del 8 marzo 2016)*

## IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Vista la decisione C(2015) 6589 final del 24 settembre 2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2033 del 16 ottobre 2015 con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Atteso che l'attuazione delle misure del programma di Sviluppo rurale 2014-2020 avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi di natura regolamentare, in conformità all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale n. 7/2000;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale emanato con proprio decreto 27 agosto 2007, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 305 del 25 febbraio 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.


2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e la sua attuazione è subordinata alla positiva conclusione della procedura di trasmissione alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 9 (Pubblicazione e informazione) del regolamento (UE) n. 702/2014, della sintesi delle informazioni relative al regolamento allegato al presente provvedimento, avviata con decreto dell'Autorità di gestione n. 74/AGFOR del 12 febbraio 2016.

SERRACCHIANI

**Regolamento di attuazione per l'accesso alla sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).**

*(Omissis).*



*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione degli interventi previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014-2020, di seguito denominato PSR, per l'attuazione della sottomisura 8.1, operazione 8.1.1, imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in conformità all'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. L'aiuto di cui al comma 1 è finalizzato al consolidamento della produzione di legno, anche di qualità, attraverso la pioppicoltura a basso impatto ambientale, realizzata sulla base di protocolli di certificazione forestale, riconosciuti e vigenti a livello nazionale e regionale.

## Art. 2.

*Regime di aiuto*

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014.

2. Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014, gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento, concessi a proprietari fondiari pubblici e privati e loro consorzi, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, dello stesso art. 32 e al capo I del medesimo regolamento europeo.

## Art. 3.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica agli interventi su superfici agricole e non agricole ricadenti nella regione Friuli Venezia Giulia, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 11.

2. Per superficie agricola di cui al comma 1 si intende qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

3. Le superfici non agricole di cui al comma 1, sono tutte le superfici diverse da quelle di cui al comma 2.

## Art. 4.

*Funzioni delegate*

1. Fatta eccezione per il pagamento degli aiuti ai beneficiari, l'esecuzione dei compiti dell'Organismo pagatore viene delegata, in attuazione dell'art. 7, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e dell'allegato I, numero 1, lettera C) al regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, all'Au-

torità di Gestione, la quale affida alla Struttura responsabile l'attuazione dei tipi di intervento di cui all'art. 10 e all'Ufficio attuatore l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento, fino alla definizione dell'impor- to da liquidare al beneficiario.

## Art. 5.

*Strutture competenti*

1. Ai fini del presente regolamento, sono individuate le seguenti strutture competenti:

- a) Autorità di Gestione;
- b) Struttura responsabile;
- c) Ufficio attuatore;

2. L'Autorità di Gestione è individuata nel Servizio competente in materia di politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche.

3. La struttura responsabile è il Servizio competente in materia di foreste della Direzione centrale di cui al comma 2.

4. L'ufficio attuatore è l'Ispettorato forestale competente per territorio della Direzione centrale di cui al comma 2.

## Art. 6.

*Tipologie di accesso e intensità dell'aiuto*

1. La tipologia di accesso all'aiuto è di tipo individuale.

2. L'aiuto viene concesso in misura pari all'80 per cento del costo ammissibile dell'operazione finanziata.

3. In deroga a quanto disposto al comma 2, nel caso in cui il beneficiario ricorra a contributi in natura di cui all'art. 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni dei fondi strutturali e di investimento europei, l'aiuto concedibile è minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'operazione ed il costo dei contributi in natura, nel rispetto della formula di cui all'allegato A.

## Art. 7.

*Divieto generale di pluricontribuzione*

1. Ai sensi dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013, i costi finanziati con il presente regolamento non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico.

2. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, non è ammissibile la concessione di aiuti a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

## Art. 8.

*Protezione e valutazione ambientale*

1. Ai sensi dell'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare dell'aiuto è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione dell'impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di intervento di cui trattasi.

2. Con riferimento al comma 1, sono sottoposti a verifica di assoggettività a valutazione di impatto ambientale (VIA) gli interventi di iniziale forestazione, qualora la superficie interessata sia superiore a 20 ettari, conformemente a quanto stabilito dell'allegato IV alla parte seconda, numero 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

3. Con riferimento al comma 1 sono sottoposti a valutazione d'incidenza gli interventi che ricadono in tutto o in parte entro il perimetro delle aree Natura 2000.



*Capo II*

## BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

## Art. 9.

*Beneficiari*

1. I beneficiari dell'aiuto sono i soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o titolari di altro diritto reale o titolari di diritto personale di godimento, che hanno titolo ad eseguire miglioramenti, addizionali e trasformazioni sul terreno oggetto dell'operazione finanziata.

2. Nel caso dei terreni demaniali, ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un Comune.

3. Sono esclusi dall'aiuto:

a) i soggetti considerati grandi imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

b) le imprese in difficoltà come definite all'art. 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'art. 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;

c) i soggetti che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione, che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno, in conformità all'art. 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 702/2014.

## Art. 10.

*Operazioni ammissibili*

1. Sono ammissibili ad aiuto le operazioni di imboschimento con specie a rapido accrescimento, pioppicoltura, con durata del ciclo vegetativo non inferiore a otto anni, con riferimento alle superfici di cui all'art. 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, il termine del ciclo vegetativo è fissato al 10 novembre di ogni anno.

## Art. 11.

*Operazioni non ammissibili*

1. Non sono ammissibili all'aiuto:

a) le operazioni eseguite nelle superfici ricadenti nell'elenco delle zone svantaggiate di cui alla direttiva del Consiglio 75/273/CEE del 28 aprile 1975 relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE;

b) le operazioni eseguite nei prati stabili tutelati ai sensi della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali);

c) le operazioni eseguite in habitat sensibili come le torbiere e le zone umide ricadenti nelle aree Natura 2000 e in quelle istituite ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);

d) gli impianti di bosco ceduo a rotazione rapida;

e) gli impianti di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

## Art. 12.

*Requisiti di ammissibilità*

1. Le operazioni di cui all'art. 10 sono ammissibili ad aiuto nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) la superficie minima imboschita di ogni singolo appezzamento, inteso come fondo che interessa una o più particelle catastali, è di 0,50 ettari;

b) la superficie ammissibile a finanziamento è quella effettivamente interessata dalle lavorazioni agronomiche preparatorie all'impianto;

c) viene presentato un piano di coltura e conservazione, così come previsto dall'art. 41 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

d) la densità di impianto è compresa tra un minimo di duecento e un massimo di trecentotrenta piante per ettaro.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, è ammissibile la piantagione di pioppo (*Populus specie plurime*) e sue varietà clonali, in mescolanza tra loro o in purezza, alle seguenti condizioni:

a) i cloni sono quelli di cui all'elenco dei cloni di pioppo iscritti nel registro nazionale dei materiali di base nella categoria controllati, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) approvato con decreto ministeriale o quelli registrati negli altri paesi dell'Unione europea dalle autorità competenti;

b) i cloni sono quelli consentiti dalle misure di conservazione o dai piani di gestione in vigore nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della rete Natura 2000;

c) per superfici imboschite superiori a 200 ettari, viene assicurata una mescolanza di cloni di pioppo che include almeno tre varietà clonali, di cui la meno abbondante costituisce almeno il 10 per cento della superficie oggetto di intervento;

d) i cloni a maggiore sostenibilità ambientale sono quelli certificati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, o altro analogo istituto internazionale di ricerca legalmente riconosciuto.

*Capo III*

## AMMISSIBILITÀ DEI COSTI

## Art. 13.

*Costi ammissibili*

1. I costi dell'operazione sono ammissibili ad aiuto solo se sostenuti dal beneficiario dopo la presentazione della domanda, fatte salve le spese generali di cui al comma 2, lettera d) sostenute fino a dieci mesi prima della data di presentazione della domanda.

2. Sono considerati ammissibili i costi sostenuti per:

a) la fornitura del materiale vegetale, quali pioppelle di uno o due anni, corredato da certificazione di origine vivaistica e fitosanitaria;

b) l'impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, compresa preparazione, squadratura, sistemazione del terreno, tracciamento dei filari, trasporto;

c) le altre operazioni correlate all'impianto, quali concimazione organica o minerale, entro i limiti stabiliti dalle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), cartello o targa informativa, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 29, comma 1, lettera d);

d) gli onorari di professionisti e consulenti, spese per analisi dei terreni, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui alle lettere a), b) e c) ed entro la percentuale massima del 10 per cento dei costi medesimi;

e) i contributi in natura, alle condizioni di cui all'art. 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

3. I costi di cui al comma 2:


a) sono espressamente indicati e quantificati nella documentazione allegata alla domanda di aiuto;

b) fanno riferimento al prezzario delle forniture e dei lavori per la pioppicoltura, di cui all'allegato B.

4. Per l'ammissibilità di eventuali costi sostenuti per lavori, forniture e servizi che non trovano corrispondenza nelle voci del prezzario di cui all'allegato B, è redatta un'analisi prezzi corrispondente ai costi sostenuti, da allegare alla scheda di intervento di cui all'allegato C.

5. I costi di cui al comma 2, lettera e) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola o forestale, attestati da un tecnico qualificato indipendente o da un organismo debitamente autorizzato e sono computati applicando una riduzione forfettaria del 15 per cento; sono ammissibili le prestazioni d'opera della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale agricolo.

6. Il costo complessivo di cui al comma 2 non può eccedere l'importo di euro 4.000,00 per ettaro di superficie d'intervento.



## Art. 14.

*Costi non ammissibili*

1. Non sono considerati costi ammissibili quelli relativi a:

- a) operazioni iniziate prima della presentazione della domanda di aiuto;
- b) locazione finanziaria;
- c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- e) interessi passivi;
- f) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nei casi in cui sia effettivamente sostenuta e non sia recuperabile in base alla normativa nazionale sull'IVA.

*Capo IV*

## PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DELL'AUTO

## Art. 15.

*Presentazione della domanda di aiuto*

1. La domanda di aiuto, redatta in formato elettronico sul sistema informativo agricolo nazionale, di seguito denominato SIAN, è compilata e rilasciata perentoriamente dal 1° giugno al 31 luglio di ogni anno, e viene presentata, entro lo stesso termine, all'Ufficio attuatore, corredata dalla documentazione di cui al comma 3, secondo una delle seguenti modalità:

a) invio, mediante posta elettronica certificata, di seguito denominata PEC, in conformità alle norme vigenti in materia, della domanda di aiuto, rilasciata e stampata a portale SIAN, con allegata la relativa documentazione, all'indirizzo PEC dell'ufficio attuatore; la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall'ora di invio della domanda che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di aiuto e la documentazione richiesta;

b) invio tramite SIAN della domanda di aiuto e della relativa documentazione all'indirizzo PEC selezionato in modo automatico da SIAN. La data di ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall'ora di invio della domanda da SIAN, che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di aiuto e la documentazione richiesta.

2. La domanda di aiuto contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:

- a) il possesso dei requisiti per l'accesso all'aiuto;
- b) il titolo di proprietà o la disponibilità giuridica del terreno sul quale viene eseguito l'intervento;
- c) per gli interventi ricadenti in aree demaniali, la presenza di concessione e attestazione di pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
- d) la condizione di recuperabilità o non recuperabilità dell'IVA;
- e) la compatibilità del progetto d'impianto con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali.

3. Alla domanda di aiuto sono allegati:

- a) la scheda dell'intervento, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante, sulla base degli elementi di cui all'allegato C;
- b) il piano di coltura e conservazione, contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto e fino alla scadenza del ciclo di permanenza dell'impianto stesso, redatto sulla base dell'allegato D;
- c) l'attestato di certificazione per la gestione forestale sostenibile dei pioppeti o copia della domanda di adesione ad un sistema di certificazione, qualora già in possesso del richiedente;
- d) nel caso di interventi di iniziale forestazione con superficie superiore a 20 ettari, il provvedimento conclusivo con esito favorevole della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ovvero della VIA;

e) nel caso di interventi che ricadono in tutto o in parte entro il perimetro di aree Natura 2000, il provvedimento conclusivo con esito favorevole della procedura di valutazione d'incidenza;

f) la copia di un documento di identità personale del richiedente o del legale rappresentante.

## Art. 16.

*Criteri di selezione e di priorità*

1. L'aiuto è concesso con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 7/2000, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati nel presente regolamento.

2. Ai fini della selezione delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'art. 18, vengono applicati i seguenti criteri di selezione:

- a) localizzazione;
- b) tipo di beneficiario;
- c) certificazione della gestione sostenibile dei pioppeti;
- d) tipologia e caratteristiche dell'operazione.

3. La declinazione e i punteggi relativi ai criteri di selezione sono individuati nell'allegato E.

4. Le domande di aiuto che ottengono un punteggio inferiore a trenta punti non sono finanziate.

5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande è data priorità a quella con la maggiore superficie ammessa a finanziamento e, in caso di ulteriore parità, si applica l'ordine cronologico di presentazione.

## Art. 17.

*Istruttoria della domanda e concessione dell'aiuto*

1. L'ufficio attuatore, entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di aiuto, verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza delle domande e della documentazione allegata valutando in particolare:

- a) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del beneficiario;
- b) la sussistenza dei requisiti di ammissibilità inerenti l'operazione;
- c) la sussistenza dei criteri di selezione e degli eventuali criteri di priorità, applicando i relativi punteggi;
- d) che l'investimento non comporti effetti negativi sull'ambiente di cui all'art. 8;
- e) la funzionalità e coerenza dell'investimento proposto rispetto alle finalità della domanda e del tipo di intervento;
- f) che i costi dell'operazione, rispetto alle finalità della domanda di aiuto e del tipo di intervento, siano:
  - 1) coerenti e imputabili agli interventi proposti;
  - 2) pertinenti rispetto alle azioni previste;
  - 3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
- g) che sia stata raggiunta la soglia minima di punteggio prevista ai fini dell'ammissibilità a finanziamento.

2. L'ufficio attuatore, in sede di valutazione di cui al comma 1:

- a) chiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;
- b) individua il costo totale ammissibile, con l'evidenza delle motivazioni per cui il costo totale dichiarato dal richiedente è stato eventualmente ridotto;
- c) calcola l'importo dell'aiuto ammissibile;
- d) predispose un elenco delle domande di aiuto ammissibili, con i relativi punteggi assegnati in base ai criteri di selezione e di priorità di cui all'art. 16 e un elenco di quelle non ammissibili e li trasmette alla struttura responsabile;
- e) comunica, ai richiedenti, le cui domande non sono ammissibili a contributo, le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

3. La struttura responsabile, entro trenta giorni da ricevimento degli elenchi di cui al comma 2, lettera d), predispose, approva e pubblica nel Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia, la graduatoria delle domande ammissibili, con l'evidenza di quelle finanziate.





4. L'ufficio attuatore, entro trenta giorni dalla data di approvazione della graduatoria, con proprio provvedimento, concede gli aiuti relativi alle domande finanziate.

5. L'ufficio attuatore comunica, entro quindici giorni dalla data della concessione di cui al comma 4, gli aiuti concessi ovvero, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la eventuale mancanza di copertura finanziaria per l'aiuto ritenuto ammissibile.

#### Art. 18.

##### *Graduatoria*

1. La graduatoria, approvata ai sensi dell'art. 17, comma 3, ha validità di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione sul BUR.

2. Se una domanda di aiuto è parzialmente finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario può in alternativa:

a) accettare espressamente il minore aiuto assegnato ed effettuare una rimodulazione dell'operazione prevista, nei limiti previsti dall'art. 12, comma 1, lettera a), se viene mantenuta la finalità dell'operazione stessa;

b) accettare espressamente il minore aiuto assegnato e impegnarsi a realizzare l'operazione prevista. In questo caso le eventuali sopravvenienze di economie o incrementi di disponibilità finanziarie della graduatoria sono utilizzate prioritariamente per finanziare la domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza dell'aiuto spettante;

c) rinunciare all'aiuto.

#### Art. 19.

##### *Contenuto del provvedimento di concessione dell'aiuto*

1. Il provvedimento di concessione dell'aiuto di cui all'art. 17, comma 4 indica:

a) la tipologia di intervento;

b) il beneficiario dell'aiuto;

c) l'ammontare del costo totale ammesso ad aiuto;

d) l'ammontare dell'importo dell'aiuto spettante;

e) i termini, le modalità e le eventuali prescrizioni per l'esecuzione degli interventi;

f) le modalità di liquidazione dell'aiuto;

g) i termini e le modalità di rendicontazione;

h) gli impegni essenziali ed accessori e gli obblighi a carico del beneficiario, con l'evidenza del vincolo di destinazione;

i) la sanzione in caso di inosservanza degli impegni e obblighi di cui alla lettera h), con l'evidenza dei casi di revoca e decadenza;

j) i controlli che possono essere effettuati dall'Amministrazione regionale o da altri Enti;

k) le modalità della richiesta di eventuali proroghe e varianti, con l'evidenza della documentazione obbligatoria da allegare.

#### Capo V

##### ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

#### Art. 20.

##### *Avvio e conclusione delle operazioni*

1. L'inizio dell'operazione oggetto di aiuto è ammessa unicamente dopo la presentazione di una domanda di aiuto.

2. Il termine per la conclusione delle operazioni avviene entro dodici mesi dalla data di concessione dell'aiuto, fatte salve eventuali proroghe di cui all'art. 21.

3. L'operazione ammessa ad aiuto si intende completamente attuata alla data di pagamento del saldo da parte del beneficiario e, per i lavori eseguiti in proprio, alla data di conclusione dei lavori stessi, da comunicare all'Ufficio attuatore.

#### Art. 21.

##### *Proroghe*

1. Il termine di conclusione dell'operazione, di cui all'art. 20, comma 2, indicato nel provvedimento di concessione, può essere prorogato dall'Ufficio attuatore, su richiesta del beneficiario da presentarsi al medesimo ufficio entro trenta giorni dall'evento, per:

a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art. 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.

2. La proroga del termine di cui al comma 1 può essere concessa fino ad un massimo di dodici mesi.

3. Il provvedimento di concessione della proroga è adottato dall'Ufficio attuatore entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 e comunicato al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione.

#### Art. 22.

##### *Varianti sostanziali*

1. Sono varianti sostanziali dell'operazione finanziata i cambiamenti dei parametri che hanno reso l'operazione finanziabile o i cambiamenti migliorativi dell'operazione stessa.

2. Sono da considerarsi varianti sostanziali di cui al comma 1:

a) la variazione del beneficiario, alle condizioni di cui all'art. 27;

b) il cambio dell'area dell'intervento, ad esclusione del mero riposizionamento all'interno della particella catastale individuata dal beneficiario nella domanda di aiuto;

c) le modifiche nella modalità di realizzazione, nella tipologia, nelle caratteristiche tecniche e funzionali nonché nella destinazione d'uso;

d) le modifiche al quadro economico originario, che comportano una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento, fatto salvo quanto disposto all'art. 23, comma 1, lettera b), conseguenti alle modifiche da apportare all'operazione medesima.

3. La percentuale di cui al comma 2, lettera d) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali.

4. Le economie derivanti dalle varianti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere utilizzate per la realizzazione di interventi non previsti dall'operazione ammessa a finanziamento.

5. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui ai commi 1 e 2 viene presentata dal beneficiario all'Ufficio attuatore prima dell'esecuzione della variante e prima della fatturazione in caso di acquisti.

6. L'ufficio attuatore valuta, ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione, anche parziale, della variante:

a) la pertinenza della variante proposta rispetto all'intervento oggetto dell'aiuto;

b) la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;

c) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;

d) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione delle operazioni o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'art. 16, comma 4 e il mantenimento in graduatoria della posizione utile al finanziamento dell'operazione;

e) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'operazione e dell'intervento modificato;

f) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento e alla tipologia dell'operazione.

7. Il provvedimento dell'Ufficio attuatore di autorizzazione della variante sostanziale è adottato entro novanta giorni dalla data della richiesta di cui al comma 5 e contiene, a seconda dei casi:

a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione del costo totale ammesso e dell'aiuto concesso e rimanda alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;

b) la modifica eventuale, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;



c) la rideterminazione eventuale, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;

d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione e degli interventi;

e) la modifica o integrazione degli impegni a carico del beneficiario.

8. Non sono autorizzate le varianti che comportano:

a) il venire meno di uno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e dell'intervento;

b) la riduzione dei punteggi assegnati al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;

c) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;

d) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alle percentuali indicate al comma 2, lettera d).

9. Le varianti autorizzate non comportano aumento del costo complessivo ammissibile e dell'aiuto concesso.

10. Il provvedimento di cui al comma 7 viene comunicato dall'Ufficio attuatore alla struttura responsabile ai fini dell'eventuale modifica della posizione in graduatoria del beneficiario o per l'utilizzo delle eventuali economie derivanti dall'autorizzazione stessa.

11. La struttura responsabile provvede, se necessario:

a) alla modifica della graduatoria;

b) all'utilizzo delle eventuali economie per lo scorrimento delle domande ammesse ma non finanziate;

c) alla pubblicazione della graduatoria.

12. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e, nei casi di cui al comma 8, anche la decadenza dall'aiuto.

#### Art. 23.

##### *Varianti non sostanziali*

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 22, si considerano varianti non sostanziali:

a) la riduzione del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento, per modifiche all'operazione relative ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative;

b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento, quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato.

2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di interventi non previsti dall'operazione ammessa a finanziamento.

3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali.

4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario all'Ufficio attuatore, contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo dell'operazione, nel rispetto di quanto previsto nel provvedimento di concessione dell'aiuto.

5. L'Ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante contestualmente alla liquidazione del saldo dell'aiuto ai sensi dell'art. 26.

6. Le varianti approvate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e dell'aiuto concesso.

#### Capo VI

##### RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

#### Art. 24.

##### *Modalità di rendicontazione dei costi*

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili ad aiuto se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale, di data successiva alla domanda di presentazione di aiuto. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

a) copia del bonifico bancario; in caso di ricorso all'home banking, il bonifico è corredato di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;

b) copia della ricevuta bancaria;

c) copia del bollettino di conto corrente postale;

d) copia del vaglia postale;

e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredato da copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;

f) copia dell'estratto conto della carta di credito e del conto corrente bancario, che comprovi l'addebito in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat.

2. Le fatture o altra equipollente documentazione fiscale, presentate ai fini della rendicontazione, indicano:

a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti, distinti per le singole voci di costo riportate nel prezzario di cui all'allegato B;

b) che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione dell'aiuto richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando la specifica tipologia di intervento effettuato.

3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti dal beneficiario tramite conto corrente a lui intestato.

#### Art. 25.

##### *Liquidazione dell'anticipo*

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo, il quale viene concesso, in attuazione dell'art. 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013, nella misura massima del 50 per cento dell'aiuto per singolo investimento, per operazioni che prevedono costi di impianti ammissibili non inferiori a euro 20.000.

2. La domanda di liquidazione dell'anticipo è presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN, con le modalità di cui all'art. 15, comma 1, previa costituzione di una garanzia bancaria o equivalente a favore dell'organismo pagatore, corrispondente al 100 per cento dell'importo richiesto.

3. L'ufficio attuatore verifica:

a) la correttezza della compilazione della domanda;

b) la correttezza e completezza della garanzia bancaria o equivalente di cui al comma 2.

4. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 3, l'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:

a) predispone il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, dell'anticipo indicando, per ciascuna di esse:

1) l'importo dell'anticipo;

2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione dell'anticipo;

b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 4, lettera a), l'Autorità di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione di cui al comma 4.

6. La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto supera l'importo dell'anticipo.


#### Art. 26.

##### *Liquidazione del saldo dell'aiuto*

1. La liquidazione del saldo dell'aiuto concesso al beneficiario avviene a conclusione dell'operazione finanziata.

2. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN, con le modalità di cui all'art. 15, comma 1, allegando i documenti di seguito indicati:

a) la dichiarazione, redatta dal beneficiario o da un tecnico abilitato, riportante la descrizione dei lavori svolti, comprensivi delle eventuali varianti sostanziali o non sostanziali, con le relative motivazioni;



b) la dimostrazione dei costi sostenuti, con le modalità di cui all'art. 24;

c) elenco delle fatture quietanziate o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.

3. L'ufficio attuatore verifica:

a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata, ivi compresa copia della domanda di adesione ad un sistema di certificazione per la gestione forestale sostenibile dei pioppeti, ai fini di cui all'art. 29, comma 1, lettera i);

b) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;

c) i pagamenti effettuati;

d) la conformità dell'operazione con quella per la quale è concesso l'aiuto;

e) il rispetto degli impegni e obblighi assunti dal beneficiario;

f) il rispetto delle norme in materia di contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi, ove previsto;

g) il rispetto del divieto di pluricontribuzione di cui all'art. 7;

h) approva eventuali varianti non sostanziali.

4. Ai fini dell'istruttoria e dei controlli di cui al comma 3, in attuazione dell'art. 48, paragrafo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'Ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni riportate nel provvedimento di liquidazione dell'aiuto:

a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 6;

b) l'operazione consiste in un investimento di piccola entità e comunque inferiore a 4.000 euro;

c) l'Ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'investimento.

5. Ai fini dell'istruttoria e dei controlli di cui al comma 3, l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:

a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;

b) preventivati nella domanda di aiuto e ritenuti ammissibili;

c) imputabili all'operazione finanziata, con una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione realizzata e agli obiettivi individuati;

d) pertinenti all'operazione ammessa;

e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.

6. A seguito dell'istruttoria e dei controlli di cui ai commi 3, 4 e 5, l'organismo pagatore o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento (UE) n. 809/2014.

7. Ai sensi dell'art. 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione superi di più del 10 per cento l'importo liquidabile, dopo l'esame di ammissibilità dei costi riportati nella domanda di pagamento, l'Ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo dell'aiuto liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale dell'aiuto e non va oltre la revoca totale dell'aiuto. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'Ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.

8. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi 4, 5 e 6, l'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:

a) predisporre il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione degli aiuti, per le domande di pagamento ritenute ammissibili, indicando, per ciascuna di esse:

1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'aiuto liquidabile;

2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e dell'aiuto liquidabile;

3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR;

b) adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000;

9. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 8, lettera a), l'Autorità di gestione trasmette all'Organismo pagatore le proposte di liquidazione.

10. Non è consentita la liquidazione di acconti per stati di avanzamento.

## Capo VII

### VINCOLI E IMPEGNI

#### Art. 27.

##### Subentro del beneficiario

1. Il cambio del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento, per cessione totale dei terreni interessati, ai sensi dell'art. 8, del regolamento (UE) n. 809/2014, a condizione che:

a) il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;

b) il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente e le condizioni di ammissibilità;

c) il subentro non provochi la perdita delle condizioni di ammissibilità e una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

2. Il subentrante comunica all'ufficio attuatore, entro novanta giorni dal subentro, la dichiarazione di assunzione degli impegni dell'operazione, corredata dalla documentazione comprovante:

a) il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;

b) il titolo comprovante la cessione.

3. L'Ufficio attuatore adotta gli atti necessari al subentro del beneficiario.

#### Art. 28.

##### Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono:

a) non creare artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di benefici previsti, nonché non presentare prove false per ricevere l'aiuto oppure omettere per negligenza di fornire le necessarie informazioni;

b) mantenere i requisiti di ammissibilità, fino alla liquidazione a saldo dell'aiuto;

c) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti sostanziali autorizzate e le varianti non sostanziali approvate;

d) rispettare la normativa in materia di aiuti di stato;

e) permettere lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;


f) aggiornare il fascicolo aziendale prima della presentazione della domanda di aiuto;

g) restituire all'organismo pagatore gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;

h) mantenere l'impianto relativo all'operazione per un periodo non inferiore a otto cicli vegetativi e rispettare, per il periodo di cinque anni a decorrere dal termine dell'ultimo pagamento, quanto disposto dall'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

i) rispettare il divieto di pluricontribuzione di cui all'art. 7.

2. Con regolamento sono individuate le modalità di controllo del rispetto degli impegni essenziali, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.



## Art. 29.

*Impegni accessori*

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono:

a) chiedere preventivamente l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti sostanziali di cui all'art. 22;

b) chiedere l'approvazione di eventuali varianti non sostanziali, di cui all'art. 23;

c) trasmettere la documentazione richiesta entro i termini fissati dall'Ufficio attuatore o dal provvedimento di concessione di cui all'art. 17, comma 4, fatta salva la concessione di eventuali proroghe di cui all'art. 21;

d) garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione, in conformità a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare durante l'attuazione dell'operazione:

1) riportare per ogni operazione finanziata, l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito ufficiale dell'Unione, unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali;

2) fornire sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove presente, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, con l'evidenza del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

3) collocare, per le operazioni il cui aiuto supera 10.000 euro, almeno un poster con informazione sull'operazione che evidenzii il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea, in un luogo facilmente visibile al pubblico; esporre, per le operazioni il cui aiuto supera 50.000 euro, una targa contenente indicazioni sul progetto, che evidenzii il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea;

4) esporre, per le operazioni di finanziamento, il cui aiuto supera 500.000 euro, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti, che evidenzii il sostegno finanziario dell'Unione europea e, entro tre mesi dal completamento, una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico, che indichi il nome e il principale obiettivo dell'operazione e metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione europea;

e) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale fino alla liquidazione del saldo dell'aiuto concesso;

f) iscrivere la documentazione attestante i costi sostenuti nei registri contabili secondo i principi contabili vigenti;

g) rendere disponibili e trasmettere entro le scadenze fissate dall'Autorità di gestione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma;

h) comunicare all'ufficio attuatore le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali entro il termine indicato all'art. 33, comma 2;

i) ottenere la certificazione per la gestione sostenibile dei pioppi entro un anno dalla conclusione dell'operazione;

j) rispettare le condizioni di subentro di cui all'art. 27.

2. Con regolamento sono individuate le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori, nonché le percentuali di riduzione degli aiuti concessi, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

## Art. 30.

*Ritiro domande di aiuto, di pagamento e dichiarazioni*

1. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di aiuto o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN.

3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro della domanda.

4. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda di aiuto, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:

a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;

b) che è soggetto a controllo in loco;

c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

5. Ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

## Art. 31.

*Errori palesi*

1. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Sono riconosciuti errori palesi quelli:

a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;

b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.

3. Sono da ritenersi errori palesi quelli derivanti, in particolare da:

a) errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;

b) verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.

4. Non sono considerati errori palesi, in particolare:

a) l'errata o mancata indicazione del CUAA o della partita IVA, ove prevista;

b) il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale;

c) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario o dell'operazione;

d) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della valutazione dei criteri di selezione e di priorità e per l'attribuzione dei relativi punteggi;

e) la mancanza della firma del beneficiario sulla domanda;

f) il mancato inserimento del possesso di superfici il cui titolo, all'atto della presentazione della domanda, risulta scaduto;

g) la richiesta di aiuto su beni risultanti dal fascicolo aziendale non aggiornato erroneamente ancora in carico al beneficiario;

h) gli errori reiterati dal beneficiario per colpa, commessi anche in annate diverse.

## Art. 32.

*Revoca dell'aiuto*

1. L'ufficio attuatore revoca, entro il termine di trenta giorni dall'accertamento dell'evento, il provvedimento di concessione dell'aiuto nel caso di mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 28.

2. L'ufficio attuatore revoca parzialmente, entro trenta giorni dall'accertamento dell'evento, il provvedimento di concessione dell'aiuto nel caso di mancato rispetto di uno degli impegni accessori di cui all'art. 29.

3. L'ufficio attuatore comunica, entro quindici giorni dal provvedimento di cui ai commi 1 e 2 al beneficiario e alla struttura responsabile, la revoca del provvedimento di concessione e l'eventuale rideterminazione dell'aiuto nei casi di cui al comma 2. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.



4. La struttura responsabile, provvede, se sussistono i presupposti:
- alla modifica della graduatoria;
  - all'utilizzo, previo parere dell'Autorità di Gestione, delle eventuali economie per lo scorrimento delle domande ammesse ma non finanziate;
  - alla pubblicazione della graduatoria secondo le procedure indicate all'art. 17, comma 3.

## Art. 33.

*Forza maggiore e circostanze eccezionali*

1. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- una fitopatìa che colpisce la totalità o una parte delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- circostanze eccezionali, imprevedute o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentate.

2. Il beneficiario o il suo rappresentante comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso dell'aiuto concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

## Art. 34.

*Controlli ex post*

1. Ai sensi dell'art. 52 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, l'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli *ex post* per verificare il rispetto degli impegni, previsti dagli articoli 28 e 29, anche dopo la liquidazione dell'aiuto.

*Capo VIII*

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 35.

*Disposizione di rinvio*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applica la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) 1303/2013 e 1305/2013, i regolamenti comunitari delegati attuativi, il PSR 2014-2020, la legge regionale n. 7/2000 e il decreto legislativo n. 163/2006.

## Art. 36.

*Norma transitoria*

1. Il regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito del PSR 2007-2013 ai sensi dell'art. 88 regolamento (UE) n. 1305/2013.

2. Per l'anno 2016, nelle more di attivazione del SIAN, il beneficiario, a pena di inammissibilità, compila, sottoscrive e trasmette la domanda di aiuto entro il giorno 31 luglio 2016, prorogabile con decreto dell'Autorità di gestione, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo [agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it), utilizzando il modello di cui all'allegato F.

3. Entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al comma 2, il beneficiario riproduce la domanda di aiuto in formato elettronico sul SIAN e la presenta, corredata della documentazione di cui all'art. 15 e secondo una delle modalità indicate allo stesso art. 15, comma 1, a pena di inammissibilità.

4. La domanda di aiuto contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti per l'accesso all'aiuto.

5. Alla domanda di aiuto è allegata la documentazione di cui all'art. 15, comma 3.

## Art. 37.

*Trattamento dei dati personali*

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'art. 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

## Art. 38.

*Rinvio dinamico*

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

## Art. 39.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.  
(*Omissis*).

**16R00208**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 marzo 2016, n. **045/Pres.**


**Regolamento di modifica al Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 21, comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1, emanato con DPREG. 3 luglio 2015, n. 0137/Pres.**

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 16 marzo 2016*)

## IL PRESIDENTE

Visto l'art. 21, comma 3, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) ove si prevede che il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo medesimo, sia esercitato, a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della citata legge regionale 1/2015, previo parere della Commissione consiliare competente;

Visto il proprio decreto del 3 luglio 2015, n. 0137/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 21, comma 3, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1»;



Ravvisata la necessità di apportare talune modifiche al suddetto «Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 21 comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1» in relazione a diverse scelte organizzative in ordine all'attribuzione delle funzioni in materia di internal Audit;

Atteso che il suddetto Regolamento di modifica al «Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 21, comma 3, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1», emanato con proprio decreto 3 luglio 2015, n. 0137/Pres. è stato oggetto di diramazione, in applicazione delle disposizioni di cui alla circolare 1/2015 del Segretariato generale, con nota mail della Direzione generale del giorno 12 gennaio 2016, n. 608/P e visti i pareri resi dal Segretariato generale (nota di data 18 gennaio 2016 R/5.1/2/16), dall'Avvocatura della Regione (nota di data 19 gennaio 2016 n. 260 AVV/c 14-9786/2016) e dalla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie (nota di data 20 gennaio 2016, n. 1065/P);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2016, n. 96, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di modifica al Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 21, comma 3, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1, emanato con DPRReg 3 luglio 2015, n. 0137/Pres»;

Atteso che la I Commissione consiliare permanente ha reso, nella seduta del 19 febbraio 2016, parere favorevole a maggioranza in ordine al suddetto Regolamento;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del «Regolamento di modifica al Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 21, comma 3, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1, emanato con DPRReg 3 luglio 2015, n. 0137/Pres.»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 25 febbraio 2016, n. 271;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 21, comma 3, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1, emanato con DPRReg 3 luglio 2015, n. 0137/Pres.» allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

**Regolamento di modifica al Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 21, comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1, emanato con DPRReg 3 luglio 2015, n. 0137/Pres.**

Art. 1.

*Modifica all'art. 3 del DPRReg 0137/Pres./2015*

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2015, n. 0137/Pres. (Regolamento per il controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 21 comma 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1) le parole: «Servizio Audit della Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «competente Servizio della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie di seguito denominato Servizio».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 6 del DPRReg 0137/Pres./2015*

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'art. 6 del DPRReg 0137/Pres./2015:

a) al comma 1 le parole: «Servizio audit» sono sostituite dalla seguente: «Servizio»;

b) al comma 2 le parole: «Servizio audit» sono sostituite dalla seguente: «Servizio»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Servizio, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, comunica l'esito del controllo alla struttura direzionale di cui al comma 1 e al Ragioniere generale che provvede, a sua volta, a darne comunicazione al Direttore generale per le finalità di cui al comma 4. »;

d) al comma 4 dopo le parole: «Direttore generale» sono aggiunte le seguenti: «, sentito il Ragioniere generale, »;

e) al comma 5 le parole: «Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie».


Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 16 marzo 2016.

Visto, il *Presidente*: SERRACCHIANI

16R00210



## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2016, n. 3.

**Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 58 del 3 marzo 2016)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:  
(*Omissis*).

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### Principi

1. La Regione Emilia-Romagna, in adesione ai principi costituzionali e ai valori fondativi dell'Unione europea, in attuazione della propria carta statutaria e in armonia con le leggi statali, riconosce la memoria e il ricordo dei fatti determinanti per l'assetto e lo sviluppo democratico della Repubblica italiana che hanno segnato la storia nazionale e locale nel corso del Novecento, quale elemento di rilevante valore sociale, educativo e formativo della comunità regionale, per la sua coesione sociale e la creazione di una memoria collettiva e di un'identità comune nazionale ed europea.

#### Art. 2.

##### Definizioni

1. Ai fini degli interventi di cui alla presente legge si intendono:

*a)* per «memoria»: il processo di elaborazione socio-culturale che consente il recepimento e la rievocazione degli avvenimenti del passato, attraverso operazioni di raccolta e conservazione del patrimonio, attività divulgative e didattico-formative, iniziative culturali mirate a mantenere viva la conoscenza dei fatti accaduti nel territorio regionale e degli uomini e delle donne emiliano-romagnoli rilevanti per la storia del Novecento, con particolare riferimento al primo e al secondo conflitto mondiale, alle grandi trasformazioni sociali, all'emigrazione emiliano-romagnola nel mondo, al colonialismo, alla nascita dei grandi partiti popolari, all'avvento e alla caduta della dittatura fascista, all'antifascismo, alle deportazioni nei campi di concentramento fascisti e nazisti, nei campi di sterminio nazisti e a quelle seguite, in generale, alle persecuzioni politiche verificatesi nel corso del

ventesimo secolo, alla resistenza e alla liberazione, alle vittime delle foibe, all'esodo giuliano-dalmata-istriano e alla più complessa vicenda del confine orientale, prima e dopo il secondo conflitto mondiale, alla violenza che ha accompagnato alcuni passaggi politici cruciali del secolo scorso, alla ricostruzione post-bellica e alla nascita della Repubblica, attraverso il *referendum* istituzionale, alla discussione e approvazione della Costituzione, all'avvio di percorsi d'integrazione europea, ai totalitarismi, agli eccidi di tutte le matrici politiche, al terrorismo e alle stragi;

*b)* per «storia»: la ricostruzione storiografica e scientifica, con il conforto della ricerca storica basata sulle fonti documentali dei fatti e avvenimenti richiamati alla lettera *a)*;

*c)* per «luogo della memoria»: uno spazio nel quale siano presenti segni visibili ed elementi materiali o simbolici riconosciuti dalla comunità regionale come importanti per la definizione dei profili civili, valoriali e culturali nel tempo presente.

#### Art. 3.

##### Finalità

1. La Regione, con la presente legge, promuove e sostiene attività di conservazione e servizio al pubblico, ricerca e divulgazione, didattica e formazione mirate a mantenere viva, rinnovare, approfondire e divulgare la memoria degli avvenimenti, delle persone e dei luoghi, dei processi storici e delle transizioni, affinché dalla storia si possano trarre insegnamenti per le generazioni attuali e future e sviluppare cittadinanza attiva e senso civico.

2. In tale ambito la Regione in particolare promuove:

*a)* la valorizzazione e la fruibilità del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo e della resistenza, che riconosce come valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato e statutario della Regione;


*b)* la memoria degli uomini e delle donne che, con il valore eccezionale del loro operato, si sono opposti in Emilia-Romagna a ogni tentativo di genocidio e crimine contro l'umanità e hanno contribuito in modo rilevante alla difesa della libertà e dei diritti, alla tutela della vita umana e al bene della comunità;

*c)* la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione, con particolare attenzione alle giovani generazioni, sui fatti accaduti nel corso del Novecento nei luoghi italiani ed europei di deportazione e sterminio di massa e sulle cause che provocarono tali eventi;

*d)* la conoscenza, l'analisi critica e la comprensione degli eventi accaduti nel territorio regionale durante le fasi che hanno preceduto e accompagnato i due conflitti mondiali;

*e)* la conoscenza, l'analisi critica, la comprensione e la riflessione sui tragici eventi di stragismo e violenza politica che hanno segnato la storia del territorio regionale;

*f)* la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione sui grandi movimenti politici, sociali e di emancipazione dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno caratterizzato la storia dell'Emilia-Romagna e contribuito allo sviluppo e



alla coesione della comunità regionale, anche con riferimento all'esperienza delle amministrazioni locali e del governo del territorio;

g) la conoscenza, l'analisi critica e la riflessione sui processi di transizione dai totalitarismi alle democrazie e sui processi di globalizzazione ancora in corso;

h) la conoscenza, la memoria e la divulgazione di ciò che le donne hanno compiuto e rappresentato nella storia del Novecento e dei processi di emancipazione che le hanno viste protagoniste;

i) la riflessione pubblica sull'importanza della memoria collettiva, nel rifiuto del negazionismo storico, quale pratica di cittadinanza attiva per preservare valori fondamentali quali la libertà, la democrazia, il rispetto dei diritti umani su cui si è costruito il processo d'integrazione europea e per promuovere il dialogo nella società multiculturale.

## Capo II

### PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI

#### Art. 4.

##### *Ambito d'intervento regionale*

1. Gli interventi regionali sulla memoria del Novecento riguardano in particolare:

a) lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione;

b) la promozione d'iniziativa culturali, didattiche e formative rivolte alla popolazione, con particolare riguardo alle giovani generazioni, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con le università, con i soggetti interessati e particolarmente con il mondo dell'associazionismo culturale e con le associazioni dei familiari delle vittime, impegnate nella lotta al terrorismo e allo stragismo e alla diffusione dei valori democratici;

c) la valorizzazione dei percorsi regionali legati ai luoghi della memoria, finalizzati anche alla promozione del patrimonio culturale del territorio regionale;

d) la conservazione, il restauro, la valorizzazione di materiali e documenti e di quei luoghi della memoria che si qualificano per la presenza di un patrimonio archivistico, librario o museale, accessibile al pubblico, nei quali si svolga un'attività continuativa di ricerca e di divulgazione e la realizzazione di azioni culturali;

e) il censimento e la mappatura, a cura dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, delle emergenze di cui alla lettera d);

f) il sostegno alla realizzazione di strumenti informatici e dei necessari processi di digitalizzazione, per favorire la più ampia e gratuita diffusione al pubblico degli esiti degli interventi e delle attività svolte in attuazione della presente legge.

2. La Regione riconosce il ruolo e l'attività svolta dagli istituti storici presenti sul territorio regionale associati o collegati alla rete dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI) e assegna all'Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna il ruolo di coordinamento della rete degli istituti storici regionali.

3. La Regione riconosce il ruolo e l'attività svolta dalle istituzioni culturali giuridicamente riconosciute dalla Regione che a vario titolo conservano e gestiscono il patrimonio documentale e archivistico della storia del Novecento e/o si occupano della cura scientifica e della valorizzazione formativa e culturale dei luoghi della memoria.

4. La Regione riconosce altresì il ruolo e l'attività svolta dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), dalla Federazione italiana delle associazioni partigiane (FIAP), dalla Federazione italiana volontari della libertà (FIVL) e dalle associazioni combattentistiche e reduci che si impegnano nella diffusione dei valori della resistenza e della pace a fondamento della nascita della Repubblica italiana e della nostra Costituzione.

5. La Regione riconosce il ruolo delle Associazioni nazionali dei perseguitati, dei deportati e degli internati politici, militari o per motivi razziali, riconosciute dalla legislazione nazionale.

6. La Regione partecipa, anche in collaborazione con altre istituzioni, anche a carattere internazionale, all'organizzazione di cerimonie e di iniziative di ricordo, di riflessione, di sensibilizzazione e d'informazione sugli avvenimenti di rilevanza regionale o nazionale di cui si intende mantenere viva la memoria.

7. La Regione promuove e sostiene le attività di diffusione e conoscenza degli avvenimenti connessi a tutte le festività di commemorazione di eventi particolarmente significativi nella storia del Novecento previsti dalle leggi statali e regionali.

8. La Regione sostiene e promuove itinerari storico-didattici e architettonici della memoria del Novecento che aderiscono a progetti di valenza nazionale o internazionale.

9. L'Assemblea legislativa promuove direttamente o in collaborazione con altri soggetti, progetti e iniziative di studio e diffusione della cultura della memoria del Novecento e dei valori che hanno animato i «Giusti tra le Nazioni», al fine di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e in particolare delle giovani generazioni.

#### Art. 5.

##### *Programmazione regionale degli interventi*


1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, il programma pluriennale, di norma triennale, per l'attuazione degli interventi regionali sulla memoria del Novecento.

2. Il programma definisce in particolare:

a) gli obiettivi da perseguire;

b) le modalità per l'attuazione degli interventi;

c) gli ambiti d'intervento e i soggetti beneficiari;





d) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale.

3. La Regione promuove le finalità di cui all'art. 3 mediante la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro.

4. Le attività di cui all'art. 4, comma 1 possono essere attuate direttamente dalla Regione, nel rispetto della normativa statale in materia.

5. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma di cui al comma 1, approva i criteri di concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande.

6. La Giunta regionale individua altresì le forme di coordinamento delle azioni di cui alla presente legge con quelle che afferiscono a specifiche leggi di settore, in particolare per quanto riguarda gli interventi di conservazione e restauro dei luoghi della memoria di cui all'art. 4, comma 1, lettera d).

7. La Giunta e la commissione assembleare competente, congiuntamente, almeno con cadenza annuale, convocano i soggetti regionali interessati dalle finalità della presente legge, al fine di valutare i risultati ottenuti dall'applicazione della stessa e di condividere proposte e orientamenti futuri.

8. La Regione corrisponde un contributo annuale al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi e al Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, il cui importo viene stabilito nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con la legge di bilancio.

9. L'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie competenze e con particolare riferimento alle giovani generazioni, promuove, direttamente o in collaborazione con università, istituzioni scolastiche, associazioni, fondazioni e altri soggetti anche a livello europeo e internazionale, la diffusione della cultura della memoria, della pace, della salvaguardia dei diritti umani e dello sviluppo della cittadinanza attiva, con l'obiettivo di rafforzare la coscienza democratica della comunità regionale e di concorrere al processo di crescita di una cultura europea. A tali fini l'Assemblea legislativa:

a) realizza progetti e attività culturali volti ad accrescere nei giovani la conoscenza degli avvenimenti che hanno contrassegnato la storia italiana ed europea del Novecento, anche in riferimento ai temi legati alla Shoah e alle persecuzioni di tutte le minoranze e degli oppositori ai regimi totalitari;

b) promuove eventi rivolti allo studio, alla formazione e alla riflessione sul significato attuale della memoria, per favorire la partecipazione democratica e contrastare ogni forma di pregiudizio, razzismo, antisemitismo e xenofobia;

c) sostiene progetti formativi e percorsi didattici rivolti in particolare al mondo della scuola e incentrati sul rapporto tra storia, memoria e attualità, sull'importanza dell'impegno civile e dei valori di libertà e democrazia, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione sul territorio regionale dei viaggi della memoria e dei percorsi di viaggio relativi alle ricorrenze di cui all'art. 4, comma 7.

10. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie funzioni, provvede a definire gli ambiti d'intervento, le attività e i programmi da realizzare.

11. La Giunta e l'Assemblea legislativa individuano le forme e gli strumenti per il coordinamento degli interventi.

### Capo III

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 6.

##### *Clausola valutativa*

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) quali interventi sono stati attuati per la promozione e il sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna con particolare riguardo:

1) agli interventi per lo studio, la ricerca, la raccolta di testimonianze, in ogni forma e linguaggio, e la loro diffusione;

2) agli interventi finalizzati alla conservazione, al restauro, alla valorizzazione dei luoghi della memoria, di beni immobili, materiali e documenti nonché al loro censimento e mappatura;

b) l'ammontare delle risorse stanziare ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati derivati;

c) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

#### Art. 7.

##### *Abrogazioni*


1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) la legge regionale 31 gennaio 1977, n. 7 (Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, culturale e politico dell'antifascismo);

b) la legge regionale 24 maggio 1982, n. 25 (Programma di studi e ricerche sul terrorismo e la violenza politica);

c) la legge regionale 21 febbraio 1990, n. 13 (Istituzione del «Centro residenziale Cà Malanca» di studi ed iniziative sulla lotta di liberazione in Emilia-Romagna);

d) la legge regionale 20 maggio 1994, n. 23 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione, quale socio fondatore, della Fondazione «Museo-Monumento al Deportato» per lo studio e la documentazione sulla deportazione nei campi di sterminio da tutti i Paesi occupati dai nazisti);



e) la legge regionale 29 ottobre 2008, n. 18 (Memoria e responsabilità - Promozione e sostegno di iniziative per la memoria dei Giusti).

2. L'abrogazione di cui al comma 1, lettera c) decorre dal 1° gennaio 2017.

Art. 8.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 agli oneri derivanti dalla presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione all'interno della Missione 5 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali» - U.P.B. 1.6.5.2.27100 - di appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito della Missione 20 «Fondi e accantonamenti» a fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 «Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione-spese correnti», voce n. 17 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017.

2. Per gli esercizi successivi al 2017 la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e legge regionale 27 marzo 1972, n. 4) e dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 9.

*Modifiche alla legge regionale n. 47 del 1982*

1. L'art. 2 della legge regionale 20 ottobre 1982, n. 47 (Istituzione del Comitato regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto), è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Sono organi del Comitato l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente.

2. Partecipano di diritto all'Assemblea del Comitato:

- a) la Regione Emilia-Romagna;
- b) il comune di Marzabotto;
- c) il comune di Grizzana;
- d) il comune di Monzuno;
- e) la Città Metropolitana di Bologna.

3. L'Assemblea approva lo Statuto, garantendo la presenza di rappresentanti dei familiari dei caduti, di superstiti del massacro, di associazioni della resistenza, combattentistiche e culturali, di organizzazioni sindacali.

4. L'Assemblea nomina altresì il Consiglio direttivo e il Presidente.».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 3 marzo 2016

BONACCINI

(*Omissis*).

16R00182

**REGIONE ABRUZZO**

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2016, n. 9.

**Norme per la prevenzione del soffocamento dei bambini.**

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 38 Speciale del 7 marzo 2016*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


la seguente legge e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Abruzzo promuove, anche attraverso protocolli o intese con le ASL territoriali, con l'Ufficio scolastico regionale, con le singole istituzioni scolastiche, con la Croce Rossa Italiana, con l'Associazione dei Medici pediatri italiani e con tutti i soggetti portatori di interesse fra cui le associazioni no profit che si occupano di difesa e tutela dei diritti dell'infanzia, tutte le iniziative volte a prevenire la morte per soffocamento accidentale dei bambini da zero a dieci anni, nonché a sensibilizzare la formazione del personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia riguardo le manovre di rianimazione cardiopolmonare pediatrica di base, ossia le tecniche di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica.

2. La Regione Abruzzo, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, sostiene campagne informative ed educative rivolte a genitori di bambini in età infantile ed al personale docente, non docente ed ai collaboratori operanti negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia della Regione Abruzzo, tramite percorsi formativi da svolgersi all'interno di ciascun presidio ospedaliero del territorio regionale.



## Art. 2.

*Destinatari*

1. I destinatari della presente legge sono:

- a) il personale docente operante negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia della Regione Abruzzo;
- b) il personale non docente e i collaboratori che operano negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia della Regione Abruzzo;
- c) i genitori dei bambini in età infantile residenti in Abruzzo.

## Art. 3.

*Campagne di educazione ed informazione*

1. La Regione Abruzzo si impegna a promuovere campagne di educazione ed informazione con la finalità di sensibilizzare le istituzioni scolastiche, il personale docente e non docente, i genitori sulle tecniche di disostruzione pediatrica.

2. Per le iniziative di cui al comma 1 la Regione promuove la stipula di apposito protocollo d'intesa con le Asl territoriali, con l'Ufficio scolastico regionale, con le singole istituzioni scolastiche, con la Croce Rossa Italiana, con l'associazione dei Medici pediatri italiani e con tutti i soggetti portatori di interesse fra cui le associazioni no profit che si occupano di difesa e tutela dei diritti dell'infanzia.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione si impegna a sostenere tramite le strutture dell'Ufficio stampa della Giunta regionale la campagna di comunicazione dell'iniziativa e a realizzare la stampa del materiale informativo da distribuire nelle giornate formative. L'attuazione della presente attività non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

4. Per la realizzazione delle giornate formative da parte dei soggetti attuatori di cui al comma 2 dell'articolo 3 la Regione stipula apposito protocollo d'intesa senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

## Art. 4.

*Organizzazione dei corsi di formazione*

1. Gli operatori individuati mediante il protocollo d'intesa, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, tramite il proprio personale dipendente o volontario, organizzano i corsi di formazione mettendo a disposizione un istruttore ogni cinque partecipanti al corso di formazione.

2. Il programma del corso è organizzato in una sola giornata così suddivisa:

- a) una parte teorica con spiegazione e proiezione di *slides*, riguardo le tecniche di disostruzione pediatrica di base e la rianimazione cardiopolmonare pediatrica, in linea con gli *iter* formativi elaborati dalla Task Force Nazionale Rianimazione Cardiopolmonare BLS-D della Croce Rossa Italiana nel 2009 e successivi aggiornamenti;

- b) una parte pratica con esercitazioni simulate su manichini «pediatrico» e «lattante», per i diversi casi di ostruzione parziale e totale per bambini o lattanti coscienti ed incoscienti.

3. Al termine del corso di formazione il personale formato riceverà un certificato di partecipazione rilasciato dagli operatori di cui all'articolo 3.

## Art. 5.

*Regolamento*

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con apposito regolamento le modalità di attuazione della presente legge.

2. Il regolamento può prevedere specifiche premialità nei criteri di erogazione di contributo in favore delle istituzioni scolastiche che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita e sulla prevenzione primaria.

## Art. 6.

*Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati raccolti e delle elaborazioni predisposte dalle Asl territoriali, presenta annualmente al Consiglio una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi. A tal fine, con riferimento alle attività e agli interventi previsti dall'articolo 4 la relazione dovrà contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) quanti corsi sono stati realizzati e quali esiti hanno prodotto;
- b) in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il fabbisogno;
- c) qual è stato il grado di diffusione delle iniziative sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;
- d) qual è stato il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;
- e) quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione, quali sono state le soluzioni approntate per farvi fronte.


2. Il contenuto della relazione viene presentato al Consiglio regionale e reso pubblico mediante il sito web del Consiglio regionale.

## Art. 7.

*Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



## Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 4 marzo 2016

D'ALFONSO

16R00293

## REGIONE SICILIA

LEGGE 7 aprile 2016, n. 6.

**Norme in materia di variazione e rettifica dei confini fra i comuni di Lercara Friddi e Vicari.**

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - parte prima - n. 16 del 15 aprile 2016)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge, in conformità alle previsioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed interazioni, dà attuazione alla volontà popolare, espressa a mezzo dell'istituto del *referendum*, di modificare i confini dei territori dei comuni di Lercara Friddi e Vicari, procedendo alle relative variazioni.

## Art. 2.

*Variazioni territoriali comunali*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, preso atto dei positivi esiti delle consultazioni referendarie, svoltesi nei comuni di Lercara Friddi e Vicari in data 7 ottobre 2012, indette ai sensi degli articoli

4 e 5 del decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2003, n. 8 ed autorizzate dall'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica con decreto n. 2620 del 30 agosto 2007, si provvede alle variazioni territoriali secondo quanto previsto all'art. 3.

## Art. 3.

*Nuova delimitazione territoriale dei comuni di Lercara Friddi e Vicari*

1. Il territorio dei comuni di Lercara Friddi e Vicari è variato e rettificato nei confini secondo il progetto di nuova delimitazione territoriale, approvato con deliberazioni del consiglio comunale n. 26 del 10 ottobre 2006 per il comune di Lercara Friddi e della commissione straordinaria, con funzioni del consiglio comunale, n. 30 del 30 novembre 2006 per il comune di Vicari, e sottoposto alla consultazione referendaria di cui all'art. 2.

## Art. 4.

*Sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari*

1. Alla sistemazione dei rapporti finanziari e patrimoniali scaturenti dalle variazioni territoriali previste dalla presente legge si provvede ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.

## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 aprile 2016


CROCETTA

*Assessore regionale  
per le autonomie locali  
e la funzione pubblica*

LANTIERI

(*Omissis*).

16R00266



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 9 0 3 \*

€ 3,00

